

# **COMUNE DI ROMA**

## **1363**

### **STATUTI DI ROMA**

**Statutorum Urbis,**  
traduzione di *Lidiano Balocchi*,  
dal testo amanuense letto e integrato  
da Camillo Re nel 1880,  
depositato nell'Archivio Capitolino

**Libro III Capp. 1 - 150\***  
**Degli atti fuori dell'ordinario**  
o Diritto amministrativo

\* nb.: nel testo, numeri romani

# GLI STATUTI dell'URBE

## *Comincia il terzo libro sugli atti fuori dall'ordinario*

### I

#### **In primo luogo sul salario del Senatore**

Il Senatore forestiero che sia stato eletto pro tempore ad esercitare la carica di Senatore abbia e debba avere per suo salario dalla camera dell'Urbe per sei mesi CxXVIII. fiorini d'oro, di cui la terza parte di tutto il salario sia pagata all'inizio di detto incarico. Poi, un'altra terza parte sia pagata al principio del terzo mese di detto incarico. Infine, l'ultima terza parte venga trattenuta dentro la camera, né gli debba essere pagata, finché, scaduto il tempo del sindacato, sia stato liberalmente e realmente sciolto dal suo incarico. Poi, oltre il detto salario dalla detta camera o da qualche altra persona non possa percepire o ottenere per sé o per un altro sotto qualche studiata scusa, se non nei casi permessi dallo statuto. Inoltre, nel periodo della sua ascesa per esercitare l'incarico preannunciato e per detto perdurante incarico sempre a suo rischio e pericolo debba portare con sé e avere fuori del distretto dell'Urbe gli infrascritti ufficiali forestieri. Sei giudici per la sala consiliare: due che siano detti collaterali, dei quali uno sia e debba essere dottore in legge e del suo dottorato debba far fede con pubblico documento entro XV giorni dall'inizio del suo incarico, due destinati alle contravvenzioni ed il quinto presso l'ufficio della camera dell'Urbe, come dei vestiti strappati e delle violazioni per i quali si agisca civilmente. Il sesto, poi, che abbia pratica delle cose comuni da doversi condividere in riferimento all'annuncio di una nuova opera e sull'interdizione che debba essere fatta per forza o segretamente e sulle strade o sulle piazze occupate e sul danno tentato e sulle cause civili di valore entro C libbre; e sugli altri fatti fuori dell'ordinario qualsiasi fino alla detta somma di C libbre. Riguardo al luogo quei giudici debbano essere distanti dall'Urbe per L miglia almeno. Inoltre, chi una volta abbia occupato l'incarico sopraddetto, insieme al detto Senatore forestiero, o con qualcuno dei predetti o degli infrascritti, non possa ottenere alcun incarico nella curia del Senatore o del Campidoglio, se non siano passati due anni dal tempo in cui abbia terminato il predetto incarico. Poi, ognuno dei detti giudici debba ricevere XII fiorini d'oro e mezzo per ogni mese dalla camera dell'Urbe. Il Senatore predetto debba pure portare e tenere con sé due marescalchi, quattro notarii dei delitti ed un notario dei marescalchi, quattro ausiliari vestiti di una veste intera, idonei e sufficienti, otto famigli donzelli vestiti di perle o di tessuto a righe, dei quali uno sia e debba soprassedere all'incarico dell'esecuzione del danno e della diffida della camera dell'Urbe. E possa adempiere alle stesse esecuzioni e sia tenuto e debba fare senza alcun salario da percepirsi dalla camera dell'Urbe o da un altro. Un altro, poi, sia destinato agli atti straordinari, o dei mugnai, dei locandieri, dei macellai, e ad altri atti fuori dell'ordinario. Inoltre, sia tenuto e debba portare avanti lo stesso incarico degli atti straordinari senza alcun salario da doversi percepire dalla camera dell'Urbe o da un altro. Quegli ufficiali predetti per la scrittura, che da loro o da qualche altro debba portarsi a termine, possano percepire il salario competente. E detto signore debba portare con sé e tenere per detta carica XX cavalli equipaggiati del valore di almeno XXV fiorini d'oro per ogni cavallo, compresi i cavalli dei marescalchi e dei cavalieri infrascritti. I quali cavalli, tanto del Senatore quanto dei marescalchi, debbano essere bollati con bolla ossia con il mercò della camera dell'Urbe. Inoltre, che il Senatore sia tenuto con proprio giuramento a far costruire la stessa bolla entro il termine di tre giorni da computarsi dal giorno dell'ascesa del detto signor Senatore. E debba far portare gli stallieri, i XX armigeri, che debbano risiedere con lo stesso Senatore di continuo nello stesso palazzo di giorno e di notte per tutto il tempo del suo governo, ciascuno dei quali notari dei delitti debba percepire come suo salario di sei mesi, e del semestre del periodo sopraddetto, XXX fiorini d'oro soltanto. Vale a dire, per ciascun mese cinque fiorini d'oro, oppure tre fiorini d'oro e un terzo come salario per ogni

mese e il restante per le scritture come al solito. Ciascun dei marescalchi, poi, per ciascun mese debba percepire e ottenere da detta camera come suo salario XVI fiorini e mezzo, di modo che detto marescalco per tutto il tempo del suo incarico debba tenere di continuo nel palazzo due cavalieri e tre cavalli. Inoltre, se qualcuno dei marescalchi sia mancato nei predetti uffici, che i signori conservatori, in carica per il periodo, debbano defalcare il salario dello stesso per la rata del periodo. I quali conservatori siano tenuti una volta al mese a fare un'indagine sui predetti ufficiali, sui familiari/gli e sui cavalli del Senatore, e a far scrivere le annotazioni dal loro notario e dal notario della camera, affinché per il periodo del mandato venga fatta la defalcazione del debito per la rata del salario sopraddetto, sotto pena di XXV libbre. Il notario dei marescalchi, poi, ogni mese riceva dalla detta camera quattro fiorini d'oro, con i quali la prenominata camera dell'Urbe sia tenuta a pagare il salario tanto al signor Senatore quanto ai giudici ed ai notarii preaccennati. Inoltre, tutti gli stessi ufficiali per tutto il tempo del suo mandato siano tenuti e debbano stabilire la residenza personale di giorno e di notte nel palazzo del Senatore, con lo stesso Senatore, e da lì non si debbano allontanare fuori dell'Urbe per tre miglia senza permesso speciale dei detti signori conservatori, degli esecutori e dei quattro consiglieri, sotto pena di XXV libbre di provisini per ogni ufficiale e ausiliario o marescalco e sotto pena di X libbre per ogni cavallo e per ogni stalliere per ogni volta. Del quale permesso debba essere noto per ricevuta sottoscritta per mano del notario dei conservatori e del notario delle esecuzioni sigillata con la bollatura o con il loro sigillo. Possano, tuttavia, i marescalchi andare oltre le tre miglia per il distretto dell'Urbe esercitando il loro incarico con licenza e mandato di Senatore o di qualche giudice palatino o dei signori conservatori. Pure a quegli ausiliari, familiari, berruari, giudici, ed agli altri notarii e trombettieri, ai banditori e a tutti gli altri ufficiali soliti per la vita (del governo), che sono in numero di XX uno (XXI), e ai quattro ricercatori od agli investigatori, all'unico boia, ossia carnefice, che il Senatore predetto sia tenuto a mantenere in detto incarico con salario da pagarsi dalla detta camera. Ai detti cercatori e al boia residenti dentro il palazzo del Campidoglio il signor Senatore sia tenuto a affrontare e sostenere effettivamente le spese alimentari dal suo salario per tutto il periodo del suo mandato. Per questo, affinché non possa essere commesso errore nelle predette spese, i conservatori, i quali allora si siano trovati presenti nell'incarico, siano tenuti nel secondo o nel terzo giorno dopo l'ingresso del Senatore, sotto pena di XXV libbre di provisini per ogni mese, a fare scrivere dal loro notario e dal notario della camera i nomi dei giudici, dei notarii, dei marescalchi, dei domestici, degli stallieri, e il pelame dei cavalli e i loro merchi. Facciano pure che a essi sia data fede circa il dottorato dei giudici collaterali, affinché, nel momento di ogni inchiesta da farsi da loro, possa rilevarsi se mai dal Senatore sia stata commessa negligenza o difetto, come è stato detto. Che il signor Senatore spenda e debba spendere cento fiorini d'oro dal detto salario suo per la riparazione del palazzo del Campidoglio, secondo la coscienza dei detti signori conservatori, durante il periodo dei sei mesi del mandato del suo Senato.

## II

### **Della famiglia e degli ufficiali del Senatore che non hanno l'incarico retribuito nell'Urbe**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che nessuno dei sopraddetti ufficiali, notarii, ausiliari, donzelli, berrovieri, ossia familiari, che il sopraddetto Senatore ha e tiene con sé, possa avere qualche incarico retribuito nell'Urbe o nel suo distretto, se non soltanto quegli incarichi che debbano esercitare, a cui sono stati demandati come sopra. Poi, se qualcuno di questi avesse qualche altro incarico salariato o lo esercitasse, ricada nella pena di CxV libbre di provisini da applicarsi alla camera dell'Urbe. Inoltre, nella stessa misura ricada il Senatore che abbia permesso che gli stessi o alcuno degli stessi avesse o esercitasse qualche incarico salariato.

## III

### **Del giudice d'appello**

Nell'alma Urbe vi sia e debba esserci un giudice d'appello soltanto che sia dottore in legge, e del suo dottorato faccia fede da documento pubblico, che debba essere da fuori del distretto e della giurisdizione dell'Urbe per almeno LX miglia e di altra città e comunità, come lo sia il Senatore, né sia consanguineo o affine del Senatore predetto. Inoltre, il suo incarico duri soltanto per sei mesi da conteggiarsi dal giorno in cui ci sia stato l'ingresso nell'esercizio dello stesso incarico, che con sé debba condurre e tenere un solo familiare o un domestico, un solo servitore e due cavalli del valore almeno di XXV fiorini d'oro, da doversi stimare per ogni buon fine nel secondo o nel terzo giorno del suo ingresso. Poi, sia messo a conoscenza delle cause e di tutti gli appelli riferiti ai delitti e alle cause civili da alternarsi da sentenze e da condanne tali, da cui non si possa recuperare mediante l'appello da doversi seguire dalla sentenza definitiva, con quelle osservazioni da doversi aggiungere o togliere dal Senatore o dal suo giudice o da qualsiasi altro ufficiale dell'Urbe. Poi, delle altre cause, di cui in giudizio gli sia attribuito la competenza in modo particolare o generale per statuto dell'Urbe, decida le stesse cause entro il termine prefissato dallo statuto. Inoltre, debba mantenere i detti familiare o il domestico, il servitore e i cavalli predetti a sue spese e pericolo, stando qui residente di continuo per tutto il periodo del suo incarico; i quali mezzi debba esibire e di quelli dimostrare una volta ogni mese a richiesta dei signori conservatori della camera dell'Urbe, sotto pena di X libbre di provisini per ogni volta che abbia contravvenuto. Allora, per il suo salario ogni mese dei detti sei mesi ottenga dalla camera dell'Urbe XL fiorini d'oro e niente altro possa pretendere dalla camera predetta. Poi, finito il suo incarico, il giudice predetto debba con tutti i familiari ed i cavalli predetti rimanere a disposizione per sei giorni soltanto in attesa di percepire il salario sopraddetto per gli ultimi due mesi appunto come rata. La terza parte, invece, degli ultimi due mesi debba essere trattenuta dal camerario fino a quando sia rimasto a disposizione con la famiglia. Al banco dell'anzidetto giudice debbano esser presenti e sedersi due notarii Romani adusi alla legge e disposti ad essere imbussolati e ad essere estratti a sorte e siano tenuti a trascrivere le sentenze. Ai quali notarii il detto giudice non sia tenuto a pagare alcunché o a fornire alle spese; per il suo salario ognuno dei detti notarii debba percepire ed ottenere quattro fiorini d'oro dalla camera dell'Urbe ogni mese e nulla di più possano chiedere e ottenere a detta camera. Dunque, poiché nel presente imbussolamento vengono imbussolati i notarii tanto per i primi appelli quanto per i secondi, va aggiunto a questo statuto che, pendente l'imbussolamento presente, per i seguenti sei mesi siano estratti due notarii dalla saccoccia dei secondi appelli e gli altri due notarii dalla saccoccia dei primi appelli. Dei quali quattro notarii estratti, come è stato detto, ognuno debba sedere a detto incarico per tre mesi soltanto, e siano destinati ai primi tre mesi quelli che siano stati estratti per prima ad esercitare l'incarico. Poi, gli altri due abbiano gli altri tre mesi futuri. Infine che l'incarico di detti notarii sia in solido tra loro. I cui cavalli debbano essere bollati e essere mercati con il mercato di detta camera, entro il termine di tre giorni dal giorno dopo l'assunzione del detto giudice. Poi, i detti notarii debbano ricevere ed avere per ogni assegnazione degli atti sei denari di provisini, per la relazione di ogni citazione XII denari,

per ogni precisazione due soldi e non oltre. Insomma, la scelta di detto giudice d'appello sia fatta come deve essere fatta la scelta del signor Senatore.

#### IV

##### **Dell'incarico di giudice d'appello**

All'incarico di giudice degli appelli predetto spetta prendere conoscenza delle cause di nullità dell'appello e delle irregolarità di qualunque sentenza, degli arbitri o degli arbitrati e spetta di comprendere e accogliere in modo chiaro fino a quando sono da accogliersi le querele e gli appelli che sono pendenti davanti a lui. Poi, spetta notificare e impedire immediatamente al giudice dalla cui sentenza o condanna è dipeso l'appellato o il querelato, affinché contro i suoi beni non rinnovi e non accetti alcunché per la pena di C libbre di provisini da sottrarsi al Senatore. Poi, il notario, dopo il divieto presentatogli, e, quindi, dopo gli atti e il processo della prima causa da prodursi davanti a lui, riceva e guardi se mai al tempo debito sia stato appellato e querelato. Poi, se accadrà che, entro il tempo prefissato dallo statuto, non sia stato appellato o la querela sia stata presentata soltanto discutendo a parole, decida che l'appello o la querela non debba essere accolta. Se invece nel tempo debito sia stata fatto l'appello, la presentazione, la prosecuzione e la querela di detta causa, giudichi bene o male l'appellato oppure bene o male il giudicato e il querelato, come dagli atti sembra essere chiaro. Dove tuttavia abbia riconosciuto che la prima sentenza di condanna sia da doversi annullare, giudichi bene l'appellato e male il giudicato, e assolva la parte che si appella. Poi, se gli sia sembrato che la prima sentenza assolutoria dovesse essere firmata, sentenzi bene il giudicato e male l'appellato. Possa e debba anche annullare in parte e confermare in parte, la prima sentenza, se sia stata opera compiuta, così come attraverso i capitoli distinti gli sia parso spiegare. Possa pure riformare la prima sentenza, aggiungendo, togliendo, correggendo e modificando; possa pure, se sia apparso che la prima sentenza fosse nulla, giudicare l'appellato riguardo al vano e sovrapporre una causa poiché la sentenza era nulla. Poi su quella sentenza dai giudici degli appelli non venga ascoltato nessuno appellante o un altro ricorso o un compromesso per la nullità o la restituzione in integro o chi richiede un'altra cosa. Inoltre, chi accoglie la stessa, o qualunque querela su questo argomento, sia punito a XXV libbre di provisini, se non appaia evidente la sua nullità. Ancora, lo stesso giudice dell'appello, una volta quello dichiarato nullo, si pronunci di nuovo sull'appello predetto. Infine, si capisca che tutta la causa è stata trasmessa al detto giudice. Così che possa e debba riesumare tutta la causa in forza dell'appello interposto e terminarla entro il termine prefissato dallo statuto. Se invece detto giudice non avesse terminato la causa d'appello entro il tempo prefissato dallo statuto, incorra nella pena di L libbre di provisini da trattenersi dal suo salario nel periodo del mandato.

## V

### **Della mancanza del giudice d'appello**

Vacante l'incarico di detto giudice d'appello, se accada che vengano presentati alcuni appelli o querele, l'appellante sia tenuto a presentare il suo appello o querela entro il tempo dallo statuto prefissato per la presentazione nella Camera dell'Urbe; della qual cosa il notario della camera sia tenuto a dar fede con una sua dichiarazione scritta. Poi, per il periodo durante detta mancanza non scorra il termine dell'appellante o querelante fino a che il nuovo giudice d'appello non abbia fatto ingresso ad esercitare il suo incarico e dal giorno in cui abbia giurato ed abbia iniziato ad esercitare detto incarico. Dopo la ripresentazione niente venga rinnovato contro il querelante o l'appellante, secondo la pena contenuta nel capitolo più vicino precedente, se la predetta notificazione sia stata rinnovata dal notario della causa predetta.

## VI

### **Della mancanza dell'incarico di Senatore**

Se l'alma Urbe fosse priva del governo del senato, i signori conservatori, coloro che in quel momento presiedessero l'incarico del conservatorio del periodo, subito dopo finito il loro incarico del conservatorio, i successori possano e debbano esercitare detto incarico del senato, vacante, come è premesso, con mera e giusta autorità per quel periodo in cui il tempo di tale mancanza permanga. Poi, l'incarico degli stessi conservatori duri fino al momento in cui il Senatore, che sia stato scelto ad esercitare gli stessi uffici, sia arrivato all'Urbe e sia salito in Campidoglio per incominciare lo stesso incarico, secondo la forma della scelta fatta su di lui.

## VII

### **Dei conservatori della camera dell'Urbe e del loro incarico**

Ancora, che detti signori conservatori, che così presiedessero nell'incarico del senato per il periodo della mancanza in virtù dell'esercizio esaminato, debbano avere e tenere XII servitori, tra cui vi sia uno a spese ed a salario del conestabile della camera. Poi, debbano percepire ed ottenere due fiorini d'oro soltanto e non oltre dalla camera dell'Urbe per il loro incarico tanto del conservatorio quanto del Senato per le spese giornaliere. Per il periodo, poi, in cui fossero nell'incarico del conservatorio debbano percepire ogni giorno per le loro spese quotidiane e per un notario e per quattro servitori e per un solo cuoco e per un solo garzone quattro libbre di provisini. Il salario, poi, del cuoco e del garzone/ sia tenuta a pagarlo la camera dell'Urbe. Inoltre, che oltre detto salario niente possano chiedere ed ottenere sotto qualche scusa. Ancora, che i conservatori, nell'esercitare detto incarico, abbiano e siano tenuti e debbano avere i giudici e i natarii romani o forestieri o almeno dal Comune dell'Urbe per quel periodo in cui gli stessi durante tale incarico risiedessero, come viene premesso, con i salari da designarsi dai signori conservatori, dagli esecutori di giustizia e dai quattro loro consiglieri con il consiglio dei capi rioni e dei XXVI buoni viri o dalla maggior parte degli stessi. Inoltre, tale dichiarazione valga anche se fosse fatta dal consiglio generale per la rata del periodo da doversi pagare. Poi i giudici, i notarii e gli altri ufficiali così scelti dalla camera dell'Urbe percepiscano le spese alimentari per quel periodo in cui siano stati nell'esercizio dell'incarico ricordato. Va aggiunto questo che, se sia accaduto che in detto periodo qualche ambasciata venisse dal distretto dell'Urbe all'Urbe, i detti conservatori, se sembrerà e piacerà a loro, possano spendere per l'onore da farsi a detta ambasciata, nelle preparazioni e nei convivi o simili, fino a cinque fiorini d'oro dal denaro di detta camera per ogni ambasciata. Ancora va aggiunto al presente capitolo che i detti conservatori nel periodo del loro incarico, a causa del loro mandato, fossero considerati immuni tanto dal furto, dalla simonia e dal baratto, quanto per i gesti e per gli (abusi) commessi da loro durante l'incarico del conservatorio, quanto da quelle azioni che sono in riferimento all'incarico presso il senato, affinché (...manca) fossero ritenuti immuni, nonostante qualche capitolo già definito che affermi al contrario.

## VIII Della scelta del Senatore

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che i signori conservatori insieme con gli esecutori di giustizia e i quattro loro consiglieri, nel terzo mese dell'ingresso dell'incarico del signor Senatore, siano tenuti ad eleggere un nuovo Senatore per il semestre del periodo che seguirà, dopo la fine dell'incarico del Senatore predetto, secondo la formula infrascritta. Vale a dire, che eleggano ed facciano solennemente la scelta di XXVI probi e buoni viri Cittadini Romani, due per ogni rione, da scegliersi con molta discrezione. I quali XXVI scelti ed i signori conservatori della camera, gli esecutori di giustizia ed i quattro loro consiglieri debbano scegliere altri XXVI probi viri, due per ogni rione insieme ai capi rione dell'Urbe, come è anticipato. Scelti i quali, il giorno seguente prossimo i signori conservatori, gli esecutori e i quattro consiglieri facciano e siano tenuti a far riunire il consiglio delle arti, dei capi rioni dell'Urbe, dei conestabili, dei balestrieri, dei pavesatori e dei detti primi XXVI scelti dai conservatori predetti, dagli esecutori e dai quattro consiglieri; nel qual consiglio nessuno degli stessi XXVI debba essere ritenuto secondo degli eletti. Dei quali XXVI secondi eletti, XIII, vale a dire uno per ogni rione, vengano scelti in modo solenne estraendoli alle bussole e palle. Poi, quei XIII così scelti e in tal modo approvati nel consiglio accennato insieme ai detti conservatori, agli esecutori di giustizia ed ai quattro consiglieri loro; poi gli stessi, insieme ai medesimi, già scritti sopra, entro il termine di quattro giorni che seguono subito da quel momento, facciano la scelta sull'incarico del Senato con questa formula: vale a dire, che scelgano quattro buoni e spettabili uomini, militari o da militarizzarsi, prima del suo ingresso nella carica del Senato. Poi, colui che, dopo parecchie chiamate nella elezione, risulti primo degli stessi, sia intitolato pure nella sua elezione e successivamente venga fatta la nomina degli altri. Colui che abbia avuto più chiamate nella detta loro scelta e tutti gli stessi, come è premesso, che sono possibili da scegliersi a Senatore, che disti dall'Urbe almeno LX miglia, abbiano la piena podestà. Colui che, tuttavia, non sia imperatore, re, principe, marchese, duce, conte o barone, ossia figlio o nipote degli stessi e fin tanto che la stessa scelta fatta, come è premesso, sia stata solennemente celebrata, gli stessi XIII così scelti mai debbano allontanarsi in qualunque modo dal palazzo del Campidoglio. Inoltre la scelta del Senatore così solennemente celebrata, fin tanto che il signor Senatore scelto non abbia deciso di accettare o di rinunciare, non siano tenuti a svelarla a nessuna persona, sotto pena di C libbre di provisini per la rivelazione da applicarsi alla camera dell'Urbe. La quale scelta sia ritenuta legittimamente valida, come se fosse stata fatta da tutto il Popolo Romano. Ai quali (XIII) pure così solennemente celebrati, i signori conservatori, tolto ogni indugio, siano tenuti a rendere nota la stessa scelta fatta su quello allo stesso eletto all'incarico sopraddetto. Poi, lo stesso sistema tra tutti, modo e forma, sia usato nella scelta del giudice d'appello del Popolo Romano; nei medesimi tempo, modo e forma siano scelti i sei giudici, che non siano dell'Urbe e del suo distretto, esperti dottori, abili nel diritto, che debbano coadiuvare il signor Senatore, i giudici d'appello ed i loro ufficiali e i conservatori e tutti gli altri ufficiali del Popolo Romano, i quali ufficiali non siano stati sorteggiati, da quel momento i nomi dei quali siano tenuti a scrivere e siano posti separatamente nel sacchetto sigillato. Poi, alla fine dell'ultimo mese di governo del Senatore e del giudice degli appelli siano estratti sotto l'ordine di primo, secondo, terzo e quarto. Poi, se il primo abbia accettato, gli altri, sotto sigillo come era il primo, siano rimessi a posto. Se, invece, il primo abbia rifiutato, sia sorteggiato il secondo e così sia fatto del terzo e del quarto e degli altri. Inoltre, successivamente, come sia stato e sembrerà opportuno, il giudice sindaco predetto sia tenuto a fare la scelta dei detti ufficiali Romani e a portarla a termine entro due mesi da computarsi dal giorno in cui abbia giurato il suo incarico. Del Senatore, poi, e di tutti gli ufficiali e del giudice d'appello entro (...manca...) giorni continui da computarsi dal giorno in cui abbia portato a termine il suo incarico. Inoltre, il detto sorteggiato debba portare con sé e tenere un solo notario esperto, due servitori e due cavalli a suo rischio, pericolo e fortuna. Poi, abbia dalla camera dell'Urbe il mantenimento per suo salario di CXX fiorini d'oro per i detti due mesi, dei quali

si ritenga e debba essere soddisfatto, non chieda di più dalla Camera, né da alcuno altro, se il notario eventualmente non voglia ricevere quelle monete che sono soliti ricevere i notari per le scritture e le copie.

## IX

### **Del giuramento del Senatore**

Immediatamente il Senatore quando entra in Campidoglio ad esercitare l'incarico del Senato giuri, dopo aver toccato il libro, sui santi Vangeli di Dio, di esercitare l'incarico affidatogli legalmente e in buona fede con ogni diligenza e la debita sollecitudine per mezzo suo e dei suoi ufficiali. Di assicurare l'appoggio contro gli eretici agli inquisitori dell'eretica malvagità, in aiuto della fede cattolica cristiana, quando gli sia stato richiesto. Di mantenere, reggere e governare l'Urbe Romana e la sua Comunità civile e il distretto in pace e tranquillità. Di ripulire dai cattivi uomini Roma e la sua provincia. Di conservare e difendere i diritti ed i beni e le giurisdizioni e le dignità dell'Urbe e della sua camera e pure della camera della felice società dei balestrieri e dei pavesatori dell'Urbe e di recuperare le cose occupate e rovinate per quanto è possibile. Di mantenere e difendere i luoghi ospitali e religiosi e pii, e nelle cause di questi e delle vedove, dei fanciulli, dei poveri, e delle persone miserabili e delle doti delle mogli di portare aiuto e far portare aiuto semplicemente e in silenzio, senza chiasso e senza la figura del giudice. Di mantenere e di conservare le locazioni fatte e da farsi in perpetuo ai cittadini Romani e distrettuali e fino alla terza o alla quarta generazione, ossia ad un periodo più breve e di difendere gli stessi ed i loro possedimenti, senza altra cattiva o cavillosa interpretazione e di fare difendere dai suoi ufficiali e dai giudici nelle cause nelle quali gli statuti non dispongano, di rispettare e far che siano rispettati i diritti civili. Infine, in difetto dei diritti civili, di essere rispettati i diritti canonici e di avere mani pure e monde verso tutti i postulanti, di astenersi da tutti gli illeciti, di non chiedere grazie nei consigli e massimamente che gli sia concessa la facoltà di arbitrio o che non gli sia concessa, ossia che prima o entro il periodo del suo incarico debba riguardarsi di non fare o di produrre nessuna deliberazione che sia o possa essere contraria o avversa alle ordinanze fatte o da farsi dai signori conservatori, dagli esecutori di giustizia e dai quattro loro consiglieri presenti e futuri. In ultimo, di assistere, di garantire appoggio e favore agli stessi signori conservatori, agli esecutori e ai quattro consiglieri della felice società e ai diritti della loro camera.



## **X**

### **Del giuramento del giudice d'appello**

Ancora, i giudici d'appello assunti nell'Urbe all'incarico di giudice d'appello ed i loro notari giurino in simile modo per ogni cosa.

## **XI**

### **Del giuramento dei giudici**

Chiunque dei giudici della curia del Campidoglio e il giudice d'appello giuri in presenza dei signori conservatori di esercitare l'incarico demandatogli legalmente e sollecitamente ed in buona fede, dopo aver allontanato amore, odio, prezzo ed ogni regalo. Inoltre, di risolvere le cause, che fossero indette davanti allo stesso, entro il tempo prefissato dallo statuto scritto e che deve esser scritto, ossia che deve esser fatto, di definirle senza consigliere, se non riguardo ai casi di cui ottenesse il consiglio con il consenso dell'una e dell'altra parte; poi, di sedere al banco nei singoli giorni di giurizio e alle ore debite; infine, sia tenuto a osservare gli statuti ed a rendere a ciascuno giustizia, sotto le pene previste negli statuti scritti e da scriversi.

## **XII**

### **Che il Senatore presti udienza a tutti nell'ora dei vesperi**

Il Senatore nei singoli giorni lavorativi all'ora dei vesperi metta nell'aula del palazzo superiore del Campidoglio la disponibilità del suo lavoro e presti udienza a tutti. Poi, ognuno dei suoi giudici segga da mattina a sera al banco dell'udienza del palazzo inferiore nei giorni lavorativi; di sera, tuttavia, non faccia atti giudiziari. Ma ascolti gli allegati e le informazioni dalle parti che di mattina a causa della calca e le occupazioni degli atti giudiziari non abbia potuto ascoltare comodamente. Fuori del suo banco, invece, non faccia discussione o colloquio riservato con nessuno degli avvocati. Nessuno degli avvocati, poi, possa entrare nelle camere del Senatore e dei giudici. È abbastanza, infatti, che due volte al giorno abbiano disponibilità dei giudici predetti, e una volta al giorno abbiano disponibilità e udienza del signor Senatore nell'ora più sopra precisata. Il Senatore, che abbia contravvenuto nei predetti fatti, paghi L libbre di provisini; il giudice contravventore, invece, paghi XXV libbre di provisini alla camera e da trattenersi sul loro salario dal camerario per ogni volta, in cui sia stato contravvenuto da lui o da un altro degli stessi.

## **XIII**

### **Del giuramento dei consiglieri**

I consiglieri giurino di presenziare al consiglio tutte le volte che siano stati convocati dal nunzio o dal suono della campana e di dare il consiglio secondo legge e in buona fede, come e secondo che sembri a loro ed abbiano approvato di risolvere secondo la loro coscienza per l'onore e l'utilità della Repubblica del Popolo Romano. Poi, di non allontanarsi dal consiglio avanti che l'adunanza fosse finita, senza il permesso del Senatore e dei signori conservatori, degli esecutori di giustizia e dei quattro loro consiglieri.

#### **XIV**

##### **Del giuramento del camerario dell'Urbe**

Il camerario dell'Urbe giuri di gestire l'incarico commessogli e di amministrare secondo legge e in buona fede e di fare tutte le cose che spettano all'utilità della camera e abbia creduto le spettasse. Di far scrivere le entrate e le uscite di detta camera ogni sera, di non accettare niente oltre il salario dovutogli e di rendere ragione ogni due mesi e di depositare fedelmente nella Camera qualunque cosa abbia superato oltre le spese.

#### **XV**

##### **Dell'avvocato e del procuratore della camera dell'Urbe**

L'avvocato e il procuratore della camera dell'Urbe siano attenti circa le esecuzioni e le difese e le prosezioni delle cause. Stiano assiduamente vicino al Senatore ed ai conservatori per dover mantenere, per dover conservare, per dover recuperare i loro diritti e per difendersi da chi vuole impugnare. Poi, indaghino sulle altre cose attentamente e acutamente, quel che discutono i giudici deputati riguardo alle cause criminali e civili e soprattutto il giudice presidente della camera. Inoltre, facciano terminare entro il tempo debito le liti e le cause che vengono discusse presso di loro, affinché su tutte nel tempo del mandato del Senatore possano pervenire alla piena ragione ed informare il giudice della scadenza e così agire e osservare secondo il diritto.

#### **XVI**

##### **Dell'incarico di avvocato e di procuratore della Camera dell'Urbe e del loro salario**

L'avvocato ed il procuratore della camera dell'Urbe esaminino nelle prosezioni dei diritti della camera e con assiduità i libri censuali e tributari, se mai la camera sia stata defraudata nei censi e nei tributi. Poi, se l'esecuzione non sia stata fatta perfettamente su quelli e sull'imposta del sale e del focatico, e così pure vigilino riguardo le cose che sono trasferite alla camera, affinché, quelle che sono da confiscarsi, siano confiscate e siano vendute e rimangano sul banco del giudice della camera dell'Urbe per le approvazioni e le precauzioni opportune. Inoltre, se, quando sarà pervenuto a loro conoscenza o sarà notificato a loro che alcune somme delle pene siano dovute alla camera, si occupino di pretenderle e di inseguirle con efficacia, affinché siano devolute alla camera e le siano aggiudicate. E su quelle venga fatta una rapida e perfetta esecuzione. Vigilino pure ed esaminino che cosa venga trattato nei processi che sono fatti e sono stati fatti davanti ai giudici dei delitti e se le condanne o le assoluzioni che ivi sono pronunciate, siano giuste o ingiuste e se nella stessa circostanza non venga fatta alcuna collusione, desistenza o benevolenza a discapito della camera, affinché tramite l'appello o la restituzione in integro e con altri rimedi del diritto a loro sostegno eccepiscano che qualcuno sia aiutato con frodi e con atti illegali e si impegnino per gli indennizzi dovuti alla camera predetta di informare pure con ogni accortezza e sollecitudine il giudice, che venga per affiancare il Senatore e i suoi giudici, gli ufficiali e i giudici d'appello e i conservatori. Poi, (si impegnino) sui fatti commessi e compiuti da quelli e sulle sentenze e sui processi dei giudici predetti e se mai le cause siano da quelli terminate entro il tempo prefissato dallo statuto e sulle altre sentenze emesse da quelli e di assistere davanti a detto uomo di giustizia, affinché tutti le somme e le cose, in cui è stata danneggiata la camera, siano devolute alla stessa camera e le siano date in aggiunta. Inoltre, si comporteranno così in tutti (i casi) e la camera per la loro negligenza o mancanza non riceva una lesione nei suoi diritti, ma per la loro sollecitudine e impegno sia conservata sempre indenne. Poi il predetto avvocato, da scegliersi in futuro, per suo salario per tutte le spese riceva fino a XV fiorini per ogni mese al massimo e non oltre. Il predetto procuratore, da scegliersi in futuro, per il suo salario e tutte le spese abbia a percepire e possa avere al massimo sette fiorini e mezzo e non oltre per ogni mese, che il salario sia pagato loro dalla camera ogni mese. Infine il camerario trattenga il salario degli ultimi due mesi, fino a quando il periodo del loro mandato sia stato compiuto. I quali, l'avvocato e il procuratore, si ritengano soddisfatti dei predetti salario e provvisioni, così che niente oltre possano chiedere o avere

sotto alcuna scusa da detta camera o da altri, né possano essere scelti o essere assunti per oltre un anno per l'esercizio dell'incarico sopraddetto né essere riconfermati nello stesso incarico. In fine, poi, i loro incarichi debbano attenersi al mandato e rendere conto dei loro comportamenti durante detto incarico ogni X giorni. Né possa divenire avvocato o procuratore qualcuno che abbia avuto qualche incarico nell'Urbe, se non l'abbia finito; dopo che abbia completato quello che ha avuto, prima di due anni, con nessuna giustificazione possa essere assunto all'incarico d'avvocatura o di procuratura, nonostante che qualche statuto, privilegio o deliberazione dicano o dettino il contrario. La scelta, infine, di detti avvocato e procuratore spetta ai signori conservatori della camera che vi saranno pro tempore.

## **XVII**

### **Del giuramento del notario della camera dell'Urbe**

Il notario della camera dell'Urbe, toccate le sacrosante scritture, sia tenuto a giurare e promettere in buona fede e senza frode di compiere e di esercitare l'incarico commessogli e di scrivere fedelmente - rifiutati l'odio, l'amore, la supplica, le raccomandazioni e il timore ed ogni propria e particolare utilità - tutti i redditi e i proventi che siano pervenuti nelle mani del camerario. Vale a dire: per le ricevute in un unico libro e per le spese in un altro libro. Inoltre, che sarà soddisfatto del salario accordatogli, per il presente e non riceva oltre, né faccia ricevere, né da alcuno dei suoi permetta di potere essere rubato dai predetti proventi e redditi. Poi, se sia venuto a conoscenza che sia commessa nei predetti atti qualche frode, quanto più presto abbia potuto, lo denunzierà al Senatore ed ai signori conservatori. Inoltre, sia tenuto a rimanere continuamente nella camera a scrivere e ad esercitare il detto incarico. Ancora, che lo stesso prenda sempre parte al consiglio generale e, insieme con lo scrivano del senato, scriva le proposte e le orazioni e le interrogazioni dei consiglieri e le riforme da farsi in detto consiglio e le conserverà nella camera. Infine, a compimento di detto incarico consegnerà le dette riforme nella camera su altri libri delle entrate e delle uscite della Camera; poi, renda conto del suo incarico nel periodo del mandato e paghi ciò di cui sia stato condannato.

## **XVIII**

### **Dei libri e dei quaderni del notario della Camera da riconsegnare finito l'incarico**

Il notario della camera nei libri delle entrate e delle uscite della camera riporti fedelmente tutti i soldi, gli animali e qualunque cosa che accade e non debba omettere nulla e lo debba conservare negli quaderni. Poi, terminato il periodo del suo incarico, sia tenuto a riconsegnare nella camera i libri e le entrate e le uscite e ogni altra scrittura necessaria a detta camera entro otto giorni da conteggiarsi dal giorno del suo incarico predetto finito. Il quale, poi, se non li abbia riconsegnati, ma li abbia riportati a casa sua e abbia contravvenuto in riferimento alle predette disposizioni, sia punito a X libbre di provisini e sia ritenuto sospetto di occultamento e frode dei diritti della camera. Inoltre, secondo quelli, dopo la riconsegna, non si dia nessuna credibilità ad alcuno, se abbia riferito in altro modo o altra cosa rispetto a quanto è contenuto nei libri già detti. Ancora, che i signori conservatori in questo debbano essere solleciti e attenti, affinché facciano riconsegnare detti libri. Poi, se il notario si trovasse che avesse commesso un errore su questo, subito debbano segnalare e testimoniare ciò al Senatore, perché lo puniscano alla pena predetta, altrimenti gli stessi paghino quelle libbre di provisini alla camera dell'Urbe. Questo statuto è stato modificato in questo modo, vale a dire: che i quaderni siano presi in considerazione per la resa dei conti insieme con il libro mastro della camera dell'Urbe. Infine, tenuta l'audizione, il notario possa esibire quel libro, ma non si prenda in considerazione il quaderno, se in questo fosse ritrovato qualcosa di diverso da quanto è nel libro mastro della camera dell'Urbe.

### **1 – Del medesimo argomento**

Ancora, il notario predetto sia tenuto a scrivere nei libri delle entrate della camera predetta tutte le quantità di soldi, che fino a poco fa venivano riposte in cassa tanto delle scritture dei notari dei delitti, quanto delle scritture e delle altre cose straordinarie, che fossero pervenute alla camera. Poi, non siano depositate ulteriormente nella cassa, ma siano tenuti a consegnarle al camerario di detta camera. I soldi spiccioli della dogana, poi, siano depositati nella cassa della stessa dogana, come al solito infrascritto.

## **2 – Del medesimo argomento**

Ancora gli archivisti palatini giurino sui santi vangeli di Dio in buona fede e senza frode, - rimossi l'odio, l'amore, la raccomandazione, il prezzo ed il timore - di compiere ed esercitare il loro incarico e saranno soddisfatti soltanto del salario a loro concesso e non ricevano nulla oltre questo per sé o per un altro in qualunque modo. Poi, daranno ausilio e appoggio e rispettino il Senatore ed il suo giudice e facciano rispettare tutti e singoli i capitoli degli statuti. Ancora, riportino scritto le affermazioni dei testimoni per ordine e non inseriscano "disse ciò" così come tale, né scrivano in una causa criminale o civile le cose sono vere, le quali invece saranno esaminate nel capitolo e più tardi, che cosa sappia il testimone su tutto il processo o sul fatto e scrivano quello che avevano detto.

## **XIX**

### **Del giuramento dei messi e dei notificatori**

Ancora che i messi ed i notificatori giurino di esercitare il loro incarico bene secondo legge e in buona fede, - rimossi l'odio, l'amore, la raccomandazione, il prezzo o il timore -, il loro giuramento sia riportato nei libri della camera, e non esercitino quell'incarico, se prima non abbiano versato al Senatore una cauzione fideiussoria di C soldi di provisini. Mentre i notificatori di X libbre di provisini, la quale fideiussione verrà trascritta anche nella camera.

## **XX**

### **Che i giudici ed i notari del Campidoglio si ritengano soddisfatti dei salari stabiliti per loro**

Ancora, i giudici, i notari e ogni altro ufficiale o che hanno l'incarico in Campidoglio siano soddisfatti dei salari disposti e stabiliti per i medesimi. Poi, se abbiano preso di più, lo restituiscano a chi gliel'ha dato e siano condannati al quadruplo da versare alla camera dal sindaco che li giudicherà.

## **XXI**

### **Che nessun chierico possa ottenere un incarico nella curia del Campidoglio**

Ancora, come non conviene che i chierici frequentino il foro secolare, stabiliamo che nessun chierico possa ottenere un incarico nella curia del Campidoglio o in altra curia civile. Poi, se al contrario avvenisse una tale scelta, per la stessa disposizione anche gli atti stesi da lui non abbiano valore. Questo, però, si intenda dei chierici con benefizi e costituiti nei sacri ordini. Il chierico semplice, invece, possa, purché versi la garanzia nella camera circa il poter dare giustificazione del suo incarico al tempo dovuto.

## **XXII**

### **Che nessuno ricusi il foro della curia dei Campidoglio**

Ancora, stabiliamo che nessuno, che in futuro ricasasse il foro o la giurisdizione della curia del Campidoglio, da allora in avanti possa avere o ottenere alcun incarico nell'Urbe o nel suo distretto. Poi, che se fosse stato scelto o assunto contro la presente norma, la sua elezione e gli atti da lui compiuti non abbiano valore in virtù dello stesso diritto. Inoltre, che, se vi sia un tale che rinuncia, sia trascritto nel registro dei conservatori composto di nuovo dal notario della camera dell'Urbe o dal notario dei due conservatori, affinché di tale rinuncia rimanga memoria in perpetuo.

## **XXIII**

### **Che nessun Romano possa essere giudice del Senatore.**

Nessun Romano possa essere giudice palatino o sostituto del Senatore forestiero nella curia del Campidoglio. Poi, colui che lo abbia assunto o scelto, paghi alla camera cento libbre di provisini. Poi, l'assunto, se abbia preso posto in tale incarico, paghi L libbre di provisini e i suoi atti non abbiano valore per lo stesso diritto. Inoltre, ciò si attui su chi debba essere assunto in futuro. Infine, il Senatore sia tenuto a impedire al medesimo l'incarico sopraddetto e a rimuoverlo dal predetto incarico sotto pena di C libbre di provisini da trattarsi dal suo salario dal camerario.

## **XXIV**

### **Che nessun Romano possa essere scelto a questo incarico che abbia appena terminato**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo, che nessun Romano, o del distretto, che abbia avuto qualche incarico nella curia del Campidoglio, non possa essere scelto a quell'incarico, o essere assunto, se non siano stati trascorsi due anni dal tempo in cui abbia terminato l'incarico sopraddetto, eccettuato il notario di detta Camera.

## **XXV\***

### **Dell'incarico dei giudici dei delitti**

All'incarico di giudici dei delitti spetta venire informato delle cause criminali e discutere diligentemente le stesse e evitare, affinché non avvenga collusione tra l'accusante e l'accusato a loro insaputa. Infine, definire quelle cause entro il tempo prefissato dallo statuto stilato e da definirsi. Inoltre, spetta ogni giorno stabilito sedersi al banco dei reati penali.

*\*(XXV numero del testo errato per inserzioni diverse)*

## **XXVI**

### **Dell'incarico dei giudici collaterali**

Spetta ai giudici collaterali del signor Senatore prender conoscenza dell'incarico sulle cause civili ordinarie, straordinarie; affidare all'esecuzione gli strumenti, gli atti dotali, le ricevute e altri pubblici atti, testamenti, codicilli e altre ultime volontà e celermente portarli a termine entro i tempi fissati dallo statuto. Assegnare tutori ai fanciulli, conoscere sulla riabilitazione totale di un condannato e amministrare gli atti per tutti coloro che querelano civilmente qualunque cosa, tanto in cose relative al possesso, quanto in richieste.

## **XXVII**

### **Dell'incarico di giudice della Camera**

E' competenza del giudice della camera avere conoscenza di tutte le cause che vertono tra persone private e la camera dell'Urbe e sbrigare sommariamente le stesse al di fuori dell'ordine preciso con celerità. (E' di sua competenza) conservare, mantenere, difendere i diritti d'imposta e il censo del reddito e i proventi del sale e del focatico, del denaro e di qualunque altra cosa e ricondurlo dentro la camera e vigilare sollecitamente, perché siano compiute le esecuzioni delle sentenze promulgate e di quelle da pubblicarsi, dalle quali dipendono anche le altre cose da applicarsi alla camera.

## **XXVIII**

### **Dell'incarico del sesto giudice**

All'incarico del sesto giudice palatino, da deputarsi in funzione degli illeciti civili, spetta prendere conoscenza circa le cause civili da entro cento libbre e a tutte quelle straordinarie qualsiasi e sui reati civili fino a detta somma e pure riguardo agli investimenti fatti. Colui, che sia toccato di discutere tutte le cause che sono davanti a lui stesso, debba terminarle entro XXX giorni utili, contandoli dal primo giorno della citazione, sotto la pena di XXV libbre di provisini che devono essere applicati per ogni causa non terminata alla camera dell'Urbe.

## **XXIX**

### **Dell'incarico dei marescalchi**

I marescalchi della curia del Campidoglio compiano sollecitamente e diligentemente le esecuzioni e gli altri adempimenti, che debbono essere affidati loro dal Senatore e dal suo giudice, e perlustrino la l'Urbe e fuori a turno di giorno e di notte, facciano investigare sulle armi, rintraccino, perseguitino e catturino i ladri, i diffidati e gli omicidi e le persone infamate. Poi, sempre mentre nel palazzo del Campidoglio viene ristabilito il diritto e sempre mentre cavalcano di giorno e di notte debbano portare la corsetto, l'elmetto e i guanti di ferro sotto pena di dieci libbre di provisini da trattenersi dal loro salario per ogni volta che avranno contravvenuto. Ancora proibiamo ai detti marescalchi che in tempo di quaresima non esigano nulla da coloro che si trovano oltre il Ponte di San Pietro nella Città Leonina ed in altri luoghi consueti, sotto pena di XXV libbre di provisini per ogni volta che avranno contravvenuto. Possano, tuttavia, i marescalchi durante il detto periodo concedere il porto d'armi a chi lo chiede per la detta Città Leonina fino alla porta di legno del Ponte di San Pietro, per la quale concessione ai detti marescalchi è lecito ricevere dai richiedenti per detta concessione un anconetano e non di più, sotto la pena predetta. Vogliamo, tuttavia, che i predetti marescalchi nel periodo delle indulgenze e di quaresima non sequestrino armi ai pellegrini ed agli stranieri né gliele tolgano e, se (andranno) contro il predetto ordine, incorreranno nella pena di X libbre di provisini. Ogni volta il Senato e il sindaco, secondo i predetti ordini, sia tenuto ad inquisire i medesimi.

## **XXX**

### **Delle deliberazioni della aula consiliare**

Non sia emessa dai giudici della aula consiliare nessuna deliberazione che sia contro gli statuti e i diritti su qualche cosa o causa o processo e, se qualcuna sia stata emessa, non sia valida per diritto stesso. Poi, chiunque dei giudici, che hanno emesso tale deliberazione, siano puniti a V libbre di provisini e incorrano nella medesima pena, se abbiano riportato le conseguenti cause in discussione nell'aula consiliare.

### **XXXI**

#### **Della deliberazione che deve esser ritenuta valida**

Qualsiasi deliberazione emessa dai giudici dell'aula consiliare non valga, se non sia stata votata da due parti degli stessi. Inoltre, altrimenti il protonotario non la trascriva, sotto pena di V libbre di provisini.

### **XXXII**

#### **Che il Senatore non osi pretendere il libero arbitrio o la grazia**

Con questo editto presente, che sarà valido in perpetuo, abbiamo stabilito che il Senatore, che per quel periodo sarà scelto in Senato nell'incarico di governo, non chieda, né possa pretendere con qualsiasi argomento ben ricercato il libero arbitrio, tanto nel consiglio privato, quanto nel consiglio generale dentro il pubblico parlamento, o che non venga indagato o che entro o prima del tempo debito sia esaminato, oppure (non possa pretendere) alcuna grazia dal Popolo Romano. Poi, se qualcuno abbia contravvenuto e lo accordasse al medesimo, le stesse cose accordate siano per diritto stesso nulle. Il Senatore o qualunque altro rettore, che abbia chiesto l'arbitrio, incorra nella sopraddetta pena di mille libbre di provisini da trattenersi dal suo salario dal camerario della camera durante il periodo del suo mandato. Inoltre, nessuno negli stessi consigli o nel parlamento osi proporlo o difenderlo. Infine, se qualcuno abbia contravvenuto, incorra nella pena di C libbre di provisini. Inoltre, vogliamo che i riformatori, i consulenti e gli oratori similmente incorrano nella pena di tal genere subito.

### **XXXIII**

#### **Che il Senatore aspetti per il resoconto del giudice esaminatore**

Il Senatore, terminato il suo incarico con tutti i giudici e con la servitù e i suoi ufficiali, sia tenuto ad aspettare ed a presentarsi personalmente entro X dieci giorni davanti al giudice sindaco demandato alle sue valutazioni. Lo stesso e gli ufficiali predetti siano tenuti a dover rendere conto sulle azioni e sugli atti amministrati e sui fatti compiuti durante l'incarico e a rispondere di diritto a ciascuno investigatore, a soddisfare a tutti a cui sia tenuto di diritto, sui quali tutti sommariamente detto giudice sia messo a conoscenza e entro i detti X giorni concluda la causa in silenzio senza chiasso e senza la presenza del giudice, non ostanti i giorni festivi, le solennità di diritto, purché la verità venga decisa e si ottenga dal giudice rispetto e considerazione almeno verso quella. Poi, se qualcuno dei detti giudici, degli ufficiali, degli ausiliari e dei servitori si sia assentato per qualunque motivo, il Senatore in conto degli assenti già detti per tutto quello, a cui l'assente dovrebbe essere condannato, e sebbene la presenza interessasse di persona, (il Senatore) sia tenuto pure per tutti (gli assenti) a tutto quello a cui il predetto siano capitato di essere condannato. In conto dei quali per la condanna ed i debiti il camerario debba trattenerne la terza parte del salario del Senatore e debba non pagarlo né lasciarlo andare fino a quando dal giudice sindacatore del resoconto lo stesso Senatore e tutti gli ufficiali siano stati assolti. Inoltre, se detto salario non fosse sufficiente per i predetti debiti, venga detenuto di persona fino a quando sia stato (pagato) tutto quello a cui lo stesso e i detti ufficiali siano stati condannati. Infine, i conservatori della camera dell'Urbe non possano né debbano rilasciare quietanza allo stesso Senatore sulla detta terza parte del salario, pur tenendo in deposito la stessa terza parte, finché dal giudice esaminatore del resoconto, come sopra è stato detto, sia stato assolto o condannato. Poi, se lo abbiano fatto, incorrano nella pena C libbre di provisini.

#### XXXIV

##### **Del giudice assessore che esamina il resoconto del Senatore**

Il giudice per dover esaminare il Senatore e i suoi giudici e gli ufficiali ed i servitori, sia assunto un giudice d'appello. egli esamini diligentemente le azioni compiute da detto Senatore e dai suoi ufficiali e giudici, soprattutto se nel tempo debito siano state terminate le cause e se, dalle sentenze sui reati, anche il giudice della camera, la camera sia stata defraudata nei suoi diritti, nei tributi e nei censi. Poi, al principio del suo incarico giuri di adempiere bene, sollecitamente e secondo legge i predetti obblighi tutti e singoli e qualunque altra mansione, che spetta all'incarico dello stesso giudice, di addebitare le pene per azioni in cattivo e negligente modo dovute ai giudici e a tutti gli ufficiali, - dopo aver rimossi amore, odio, raccomandazione, prezzo ed ogni favore -. Allora, detto giudice proceda con questo metodo nel riesame del resoconto, che dal primo giorno, in cui entrerà in funzione per sindacare, emetta un bando pubblico sulle scale del Campidoglio e per gli altri luoghi dell'Urbe consueti, perché chiunque vuole indagare sui detti Senatore, giudici, ausiliari, servitori e sugli ufficiali suoi, ossia vuole proporre qualche lamentela contro loro o contro qualcuno di loro, vuole firmare qualche accusa, richiesta o denuncia, compaia davanti a lui entro due (giorni) per dover fare le cose predette. Il secondo giorno, invece, emetta un secondo bando, come sopra, perché chiunque (compaia), come sopra, entro altri due giorni. Infine il quarto giorno mandi un bando simile, che chiunque, come sopra, possa comparire entro altri due giorni per dover fare le cose predette. Il giudice d'appello, infine, disponga per ogni bando un solo giorno per dover fare le cose predette. Ancora, se i detti bandi non siano stati emessi, qualunque richiesta possa essere firmata entro X giorni, ma non decorra da quelli il fatto che debba iniziare l'incarico per sindacare.

#### XXXV

##### **Del modo di scegliersi gli ufficiali**

Affinché la frode e l'inganno, che sono soliti farsi nella scelta degli ufficiali infrascritti e nell'imbussolamento del loro nome, in avvenire non possano accadere, stabiliamo e ordiniamo che in seguito, nella scelta e nell'imbussolamento degli infrascritti incarichi, tale modalità e forma sia mantenuta. Vale a dire che nell'ultimo mese, in cui si conclude l'imbussolamento degli stessi incarichi, il signor Senatore, i conservatori della camera dell'Urbe, gli esecutori di giustizia e i quattro loro consiglieri, che allora presiedevano per il periodo, debbano e siano tenuti sotto pena di cento fiorini d'oro per ciascuno a fare convocare e radunare nel palazzo del Campidoglio tutti e singoli i consiglieri del consiglio dei XXVI buoni viri. Vale a dire, due per ogni rione dell'Urbe, che allora fossero trovati appartenere al detto consiglio di quel periodo. Poi, se qualcuno degli stessi consiglieri mancasse o non possa essere presente per morte, per infermità o per altra causa, al posto di quello (sia scelto) un altro del medesimo rione tra quelli che si presenteranno e venga scelto in sostituzione dei detti signori Senatore, conservatori, esecutori e dei quattro consiglieri, a tutti i quali consiglieri di detto consiglio, come soprascritto, radunati i detti signori Senatore, conservatori, esecutori, i quattro loro consiglieri, sottopongano il giuramento verbale di dover fare ogni e singola cosa infrascritta in buona fede, senza malizia, frode e imbroglio, - dopo aver rimossi l'odio, l'amore, la raccomandazione, il prezzo o il timore e ogni umana benevolenza -. Poi, con detto giuramento così prestato dai XXVI consiglieri, i detti signori Senatore, conservatori, esecutori e i quattro loro consiglieri li rinchiudano in qualche camera del palazzo del Campidoglio, né rimangano con loro o i detti signori Senatore, conservatori, esecutori e i quattro loro consiglieri ossia qualcuno di loro non debbano rimanere, sotto pena di cento fiorini d'oro per ciascuno e per ogni volta. Ma solamente rimanga con loro così e stia chiuso il notario dei detti signori conservatori, che vi sarà per il periodo. I quali debbano prestare giuramento simile, come sopra è stato detto dei consiglieri. Poi, i predetti consiglieri XXVI così separati ed il notario non parlino con alcuno. Inoltre, prima che da lì se ne vadano, sotto pena di C fiorini d'oro per ciascuno, scelgano e nominino e debbano scegliere e



nominare entro due giorni LII boni viri Cittadini Romani: vale a dire, quattro per ogni rione dell'Urbe dei migliori che conoscano e abbiano potuto. Vale a dire: due cavalieri e due popolari, dei quali nessuno sia padre, fratello né figlio degli stessi XXVI consiglieri o di alcuno degli stessi, né del notario predetto, neanche lo sia di quelli che furono incaricati a fare l'imbussolamento, che in quel momento sta per finire. Poi, i detti LII così, come è stato detto sopra, nominati tra gli stessi LII, ponendo a scrutinio tra di loro a bussola e palle, ne scelgano XIII: vale a dire uno da ogni rione dell'Urbe. Poi, dei detti XIII così scelti, come sopra è stato detto, i loro nomi immediatamente siano notificati ai detti signori Senatore, conservatori, esecutori e ai quattro loro consiglieri. I quali signori Senatore, conservatori, esecutori e i quattro loro consiglieri, sotto pena di C fiorini d'oro per ciascuno, tengano segretamente e in silenzio i nomi dei detti XIII e in qualunque modo non li rivelino a nessuno. Poi, subito, fatta a quelli la detta notificazione, prima che permettano di uscire ai detti XXVI consiglieri e al notario dal detto luogo in cui sono segregati, debbano far entrare e immettere i predetti XIII e in quel giorno farli venire al palazzo del Campidoglio. Ora, se qualcuno dei detti XIII fosse assente dall'Urbe, o altrimenti impedito che non si possa avere presente, dai detti XXVI consiglieri chiusi venga scelto per scrutinio con bussola e palle uno di quei tre pure sopra nominati del rione del quale l'assente o l'impedito fosse assente. Poi, subito venga introdotto a favore di quello, come sopra è stato detto degli altri. Poi, se quello fosse assente o impedito ancora dai detti XXVI consiglieri segregati sia scelto, come sopra è stato detto, uno degli altri due che restano dei detti quattro del medesimo rione, come sopra scelti e nominati. E soltanto così sia fatto, finché i detti XIII si ottengano tutti e vengano radunati insieme. Non permettano a quelli che siano arrivati prima di parlare con nessuno. Ottenuti tutti i quali e radunati insieme, tutti dai detti signori Senatore, conservatori, esecutori di giustizia e dai quattro consiglieri vengano chiusi insieme in qualche camera segreta del palazzo del Campidoglio. Poi, tenuti segregati quelli, i detti XXVI consiglieri segregati, come sopra è stato detto, siano allontanati. Invece il notario predetto non sia allontanato, ma prima che parli con qualcuno, insieme con i detti XIII dai detti signor Senatore, conservatori, esecutori di giustizia e dai quattro consiglieri loro e con un frate minore, che con loro debba essere e stare continuamente, vengano chiusi e siano tenuti insieme talmente segregati che nessuno possa parlare con loro o a qualcuno di loro né dare alcuna cosa per scritto o far segnali, sotto pena di C fiorini d'oro per ciascuno per ogni volta. Inoltre, se qualcuno degli stessi Senatore, conservatori, esecutori e i quattro loro consiglieri parlasse con i detti XIII, con il notario o con il frate minore o permettesse di parlare o rendere noto da qualcuno, ipso facto ricada nella pena di duecento fiorini d'oro. Il contravventore dei predetti possa essere accusato da chiunque e l'accusatore ottenga metà della pena detta. Possa anche e debba procedersi per indagine contro i contravventori e esigere da lui detta pena. Poi i detti XIII così, come sopra è stato detto, segregati insieme con il detto notario e il frate minore, prima che dal detto luogo, nel quale sono segregati, si allontanino e parlino con qualcuno, siano tenuti e debbano fare la scelta e l'imbussolamento degli infrascritti ufficiali. Inoltre, avanti che abbiano fatto questa scelta, gli stessi o qualcuno di loro neppure il detto notario o il frate minore non possano allontanarsi da detto luogo in cui sono segregati e parlare con qualcuno, come sopra è stato detto. Ancora, i detti XIII, il notario e il frate minore, prima che siano stati segregati, debbano giurare e giurino realmente, dopo aver toccate le sacrosante scritture, sull'imbussolamento predetto da farsi in buona fede e senza frode, - rimossi l'odio, l'amore, la raccomandazione, il prezzo (simonia) e il timore e ogni umana benevolenza -, dal dover mantenere in segreto lo stesso imbussolamento per tutto il tempo in cui lo stesso imbussolamento durerà e non rivelare i nomi degli imbussolati a nessuno neanche agli stessi imbussolati. Poi, se qualcuno degli stessi abbia contravvenuto, ricada nella pena CxV fiorini d'oro per ciascuno e per ogni volta in cui abbia contravvenuto e fino a cinque anni non possa ottenere alcun incarico nell'Urbe o nel suo distretto. Nel fare l'imbussolamento e la scelta predetta i detti XIII osservino la modalità e la forma infrascritta: vale a dire, che non possano né debbano imbussolare se stessi né il padre, il fratello, il figlio o nipote dal figlio degli stessi o di qualcuno di loro, né qualcuno che sia stato imbussolato nel più vicino precedente imbussolamento che ora sta al termine, eccetto

che i notari che vogliamo potersi imbussolare per qualche altro notariato, nonostante che siano stati imbussolati nel detto prossimo precedente imbussolamento. A questo punto, i detti XIII, chiunque di qualsiasi rione dell'Urbe, nominino nove probi boni viri dei migliori che abbiano potuto conoscere, vale a dire: tre cavalieri e sei popolari per l'ufficio del conservatorio della camera dell'Urbe. Poi, tra gli stessi nove scelgano e approvino per scrutinio con la bussola e le palle, vale a dire: un cavaliere e due popolari. Questi tre così scelti e approvati vengano imbussolati e debbano essere imbussolati per divenire conservatori della camera dell'Urbe. Ancora, nominino per mezzo di qualsiasi e da qualsiasi rione dell'Urbe tre boni e probi viri, dei migliori che abbiano potuto conoscere, da destinare all'incarico del camerariato della camera dell'Urbe. Poi, degli stessi tre scelgano e approvino uno che imbussolino e debbano imbussolare per camerario della camera dell'Urbe. Ancora nominino per qualsiasi e da qualsiasi rione dell'Urbe sei boni e probi viri, dei migliori che conoscano e abbiano potuto conoscere, i quali tutti siano cavalieri per destinarli a marescalchi della curia del Campidoglio. Ancora, degli stessi sei scelgano e approvino per scrutinio con la bussola e le palle due che imbussolino e debbano imbussolare per l'incarico di marescalchi della curia del Campidoglio. Ancora, nominino da tutta l'Urbe XXXVIII buoni ed esperti notari, dei migliori che conoscano e abbiano potuto (conoscere), per l'incarico del notariato maggiore della camera dell'Urbe, e tra gli stessi XXXVIII scelgano e approvino per scrutinio e bussole e palle XIII, che imbussolino e debbano imbussolare come notari maggiori della camera dell'Urbe. Ancora, nominino da tutta l'Urbe XXXVIII buoni ed esperti notari, dei migliori che conoscano e abbia potuto (conoscere), per l'incarico del notariato dei conservatori della camera dell'Urbe. Poi, tra gli stessi XXXVIII scelgano e approvino per scrutinio con bussole e palle XIII, che imbussolino e debbano imbussolare come notari dei conservatori della camera dell'Urbe. Ancora, nominino da tutta l'Urbe XXXVIII buoni ed esperti notari, dei migliori che conoscessero ed abbiano potuto, e tra gli stessi XXXVIII scelgano e approvino per scrutinio con bussole e palle XIII, che imbussolino e debbano imbussolare come protonotari della curia del Campidoglio. Ancora, nominino da tutta l'Urbe XXXVIII notari buoni ed esperti, dei migliori che conoscano e abbiano potuto (conoscere), per l'incarico del notariato dei reati degli atti pendenti e tra gli stessi scelgano e approvino per scrutinio con le bussole e le palle XIII che imbussolino e debbano essere imbussolati per l'ufficio del notariato dei reati degli atti pendenti. Ancora, nominino da tutta l'Urbe XXXVIII notari buoni ed esperti per l'incarico del notariato dei marescalchi della curia del Campidoglio e tra gli stessi XXXVIII scelgano e approvino per scrutinio con bussole e palle XIII, che imbussolino e debbano essere imbussolati come notari dei marescalchi della curia del Campidoglio. Ancora, nominino da tutta l'Urbe LXXVIII buoni ed esperti notari, dei migliori che conoscano e abbiano potuto (conoscere), per l'incarico della dogana e tra gli stessi LXXVIII buoni ed esperti notari scelgano e approvino con bussole e palle per scrutinio i XXVI, che imbussolino e debbano imbussolare come doganieri della dogana grossa e minuta; vale a dire, XIII per dover rilasciare quietanze grosse e minute della dogana da dover riscuotere e altri XIII per dover registrare le dette quietanze grosse e minute. Ancora, da tutta l'Urbe scelgano XXXVIII buoni esperti notari che imbussolino da destinare a scrittori della camera. Ancora, scelgano da tutta l'Urbe XVIII mercatori di pecore e sei sovrintendenti degli stessi mercatori, i quali XVIII e i sei imbussolino e debbano imbussolare per destinarli a mercatori e a sovrintendenti dei mercatori delle pecore. Poi, tutti i predetti incarichi e per ciascuno di loro debba durare due mesi soltanto e non oltre. Gli infrascritti incarichi, infine, e per ciascuno degli stessi siano semestrali e debbano durare sei mesi soltanto e non oltre. Ancora, nominino per ciascuno e da ciascun rione dell'Urbe XII buoni ed esperti viri, dei migliori che conoscano e abbiano potuto (conoscere), per l'incarico di caporionato. Poi, degli stessi XII scelgano e approvino per scrutinio con bussole e palle quattro, i quali imbussolino e debbano imbussolare per capi dei rioni dell'Urbe. Ancora, nominino da tutta l'Urbe XXIII probi e buoni viri, dei migliori che conoscano e abbiano potuto (conoscere), per l'incarico di mastri degli edifici dell'Urbe e tra gli stessi XXIII scelgano e approvino per scrutinio con bussole e palle VIII che imbussolino e debbano imbussolare come notari dei mastri predetti. Ancora, nominino da tutta l'Urbe

XXIII notari buoni ed esperti, dei migliori che conoscano e abbiano potuto (conoscere), per l'incarico del notariato degli appelli e tra gli stessi XXIII scelgano e approvino VIII, che imbussolino e debbano imbussolare come notari degli appelli. Ancora, nominino da tutta l'Urbe XII buoni e probi viri, dei migliori che conoscano e abbiano potuto (conoscere), per l'incarico del comitato tiburtino e tra gli stessi XII scelgano e approvino quattro per scrutinio con le bussole e le palle che imbussolino e debbano imbussolare per i comitati tiburtini. Ancora, nominino da tutta l'Urbe XII buoni e probi viri, dei migliori che conoscano e abbiano potuto (conoscere), per l'incarico della potesteria della terra di Cori e tra gli stessi dodici con le bussole e le palle ne scelgano e approvino per scrutinio III che imbussolino e debbano imbussolare per le potestà della terra di Cori. Infine, al medesimo modo ne imbussolino e ne debbano imbussolare quattro per le potestà di Castro Magliano in Sabina e quattro come Castellani di Vitorchiano. Ancora, finito il tempo alla potestà di Velletri, debbono nominare le potestà che vanno a governare la Città di Velletri in simile modo e forma, come in riferimento agli altri potestariati più sopra è stato detto, imbussolino quattro buoni e probi uomini Cittadini Romani per le potestà della detta Città di Velletri e al medesimo modo e forma con cui sopra siano imbussolati. I cittadini ufficiali che fossero per essere imbussolati e debbano essere imbussolati in futuro in qualunque periodo e tutti e singoli gli ufficiali sopraddetti ogni semestre siano estratti dalle bussole, come sarà necessario. I semestrali, in vero, siano estratti dalle bussole durante il consiglio generale ogni sei mesi, come sarà necessario.

### **XXXVI**

#### **Che nessun bastardo o spurio di nessun barone possa essere eletto a qualche incarico**

Nessun bastardo naturale o spurio di nessun barone o di nessuno dei magnati dell'Urbe possa del resto essere scelto o essere assunto a qualche incarico o dignità del Popolo Romano nella curia del Campidoglio o nell'Urbe o fuori dell'Urbe. Poi, se sia stato scelto o assunto o permesso contro le presenti norme degli statuti, la sua scelta, assunzione o concessione non valga per diritto stesso.

### **XXXVII**

#### **Del momento della scelta degli ufficiali**

Sulla scelta di tutti i sopraddetti ufficiali, da farsi avanti la fine dell'elezione degli ultimi conservatori durante l'ultimo mese, in cui finisce detto conservatorio in cambio dei XXVI mesi, gli scelti, che per ora sono contenuti nel sacco tra tutti gli ufficiali sopraddetti, secondo la forma predetta, sia fatta la scelta come per gli altri sei mesi, come sopra è stato detto. E così di seguito sia osservato in perpetuo.

### **XXXVIII**

#### **Delle pene da imporsi dai signori Conservatori**

Affinché gli ordini dei signori conservatori non siano solo d'apparenza, stabiliamo che i signori conservatori, per queste cose che spettano al loro incarico, possano imporre pene e multare i disobbedienti e punire fino a XXV libbre di provisini soltanto, entro quella cifra, come a loro parrà esser conveniente. Poi, i marescalchi della curia del Campidoglio, ricevuta subito la bolletta degli stessi conservatori al fine della loro indagine, mettano in pratica l'esecuzione contro i predetti disobbedienti mediante convocazioni ed altri accorgimenti del caso. Così che non occorra alcun processo o sentenza, sotto pena di dieci libbre per ogni marescalco da loro indagato per questo motivo, che ogni volta sia stato negligente o indulgente nei predetti fatti.

### **XXXIX**

#### **Degli incarichi che devono esser accettati**

Chiunque dei detti ufficiali che sia stato in tal modo approvato a svolgere qualcuno dei predetti incarichi, valutato e scelto nel modo e nella forma predetti, sia tenuto e debba con giuramento accettare volontariamente quell'incarico, a cui sia stato scelto e in tal modo valutato e in buona fede pure esercitarlo secondo legge per quel periodo in cui vi sia stato designato. Poi, se qualcuno degli stessi abbia contravvenuto, ognuno dei marescalchi incorra nella pena di L libbre, il notario sia tenuto a pagare la pena di XXV libbre di provisini ed il camerario incorra nella pena di L libbre di provisini, se non sia stato impedito da giusta causa. Il giudizio sull'impedimento del quale o dei quali debba essere subordinato alla discrezione dei signori conservatori. Infine il conservatore, che abbia ricusato l'incarico del conservatorio, incorra nella pena di L libbre di provisini e nondimeno debba accettare e esercitare detto incarico.

## **XL**

### **Della scelta e della provvigione delle potestà e dei castellani**

La scelta e la provvigione delle potestà del contado, del castellanato, delle città, dei castelli e delle terre della giurisdizione dell'Urbe non spetta al Senatore, che vogliamo che sia soddisfatto del suo salario, ma la scelta e la provvigione sopraddette avvenga in consiglio col sorteggio alle bussole ed alle palle, come è stato previsto nei capitoli precedenti e seguenti. Scelte e provvigioni che inibiscono al detto Senatore e ai marescalchi presenti e futuri, che per il seguito non esigano dai Giudei quei XXVI fiorini d'oro, che erano soliti esigere e pure estorcere contro giustizia per ogni sei mesi secondo una cattiva interpretazione. Quando non vogliamo che gli stessi Giudei siano gravati da loro o dalla camera contro giustizia e contro il dovere della ragione sotto pena di XXV libbre di provisini, da applicarsi alla camera dell'Urbe per ogni marescalco e per ogni volta in cui abbia contravvenuto nel periodo del suo mandato.

## **XLI**

### **Del camerario dell'Urbe dei doganieri e dei loro incarichi**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che per la camera dell'Urbe venga scelto soltanto un camerario. Ancora, un solo notario maggiore, tre scritturali ed un solo doganiere e l'incarico degli stessi ufficiali di detta camera duri soltanto due mesi e non oltre. La scelta dei quali, del camerario, del doganiere, del notario, degli scritturali avvenga e debba avvenire con le solennità e l'ordine degli altri ufficiali più sopra descritti. Il predetto camerario, infine, durante il suo incarico debba tenere di continuo un servitore. Poi, per il suo salario ottenga dalla camera sopradetta otto fiorini d'oro per ogni mese. Per il resto va aggiunto che nella camera dell'Urbe siano preparati e vi siano due doganieri, uno dei quali sia e debba presiedere la dogana minuta e grossa, l'altro poi registri le quietanze grosse e minute; vale a dire, le grosse in un registro, e le minute in un altro registro, sotto pena di X libbre di provisini per ogni volta. Il quale doganiere notario da scegliersi e da destinarsi a presiedere la dogana del sale sia destinato e controllato dai signori conservatori della camera dell'Urbe ogni due mesi, fino al nuovo imbussolamento da farsi dopo il presente imbussolamento.

## **XLII**

### **Del salario del notario della Camera dell'Urbe e delle spese degli ufficiali di detta Camera**

Ancora, che il notario maggiore della camera dell'Urbe, che sia stato scelto per il periodo nello stesso incarico, abbia e debba percepire per il suo salario di due mesi, nei quali sia stato destinato a detto incarico dalla camera dell'Urbe, XVI fiorini d'oro; vale a dire: per ogni mese VIII fiorini d'oro. Inoltre, che i detti camerario con il suo servitore, il notario maggiore, gli scritturali della camera, i doganieri dalla medesima camera per le loro spese quotidiane, per le vettovaglie con il cuoco ed un servitore percepiscano e debbano percepire ed ottenere L soldi di provisini da consumarsi ogni giorno in quella camera nella mensa comune. Insieme ai quali il camerario dei balestieri, che vi sia stato presente pro tempore, debba pure sedersi per la consumazione del cibo quotidiano, se l'abbia voluto. Ma, se non l'abbia voluto, che degli stessi L soldi da doversi sborsare dalla camera per ogni giorno percepisca la dovuta porzione come rata e il sopraddetto camerario dei balestieri e dei pavesatori niente possa pretendere oltre. Invece i sopraddetti ufficiali siano completamente esenti da tutti gli altri onori, oneri e accessori consueti.

### **XLIII**

#### **Che gli ufficiali della Camera dell'Urbe stabiliscano la loro residenza nella medesima di giorno e di notte**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo, affinché, per l'assenza degli ufficiali della camera, la stessa camera non ne subisca qualche danno per le esecuzioni e per le altre cose necessarie, che i detti camerario, notario maggiore e gli scritturali e i doganieri della camera ricordata, durante l'incarico degli stessi, eleggano la residenza personale nella stessa camera di giorno e di notte. Poi, se qualcuno degli stessi ufficiali predetti (sia assente) da ognuno si debba defalcare del suo salario e delle spese come rata. Infine, i signori conservatori, i quali siano scelti per quel periodo, siano tenuti a fare diligentemente l'indagine sopra queste cose ed esigerne le pene sopraddette, sotto pena di XX libbre di provisini del senato.

### **XLIV**

#### **Che il notario e gli scritturali della Camera siano soddisfatti dei loro salari e l'altro pervenga alla Camera**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che tutto e qualsiasi medesima cosa il notario, gli scritturali e i doganieri sopraddetti sono soliti percepire ed ottenere come loro spettanza dell'incarico ricordato, tanto dalle scritture, tanto da qualsiasi altro servizio, debba pervenire alla camera dell'Urbe. Eccettuati i loro salari e le spese alimentari a loro stabiliti, di cui soltanto si ritengano soddisfatti. Se qualcuno abbia contravvenuto circa i sopraddetti (ordini), se dal notario della camera dell'Urbe sia stato contravvenuto, incorra nella pena di X libbre di provisini del senato da versare nella camera appena il fatto stesso venga compiuto e restituisca il doppio di quello che abbia ricevuto. Gli scritturali, invece, vogliamo far sottostare alla pena di C soldi di provisini per ogni volta, la quale pena e il doppio, pure, debba pervenire alla camera dell'Urbe. Poi, infine sia privato dello stesso incarico che avesse ottenuto in detta camera. Inoltre, contro i predetti e sui predetti casi i signori conservatori imbastiscano un'indagine e esigano la pena prericordata.

### **XLV**

#### **Se il doganiere fosse scoperto a frodare**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che, se qualcuno dei doganieri, che sia stato destinato all'incarico della dogana della camera per quel periodo, su fatti riferiti alla stessa dogana sia stato scoperto a frodare a scapito di qualcuno, incorra nella pena del doppio di quello che abbia frodato alla parte e sia punito alla restituzione per la pena del doppio e sia applicato alla detta camera. Poi, nondimeno per il delitto commesso sia privato dell'incarico nella curia del Campidoglio, di poi per X anni non gli sia possibile ottenere alcun incarico.

### **XLVI**

#### **Dell'incarico di protonotario e della sua mansione**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che nella curia del Campidoglio vi sia e vi debba essere un solo protonotario il cui incarico duri lo spazio di due mesi, il quale debba ricevere per il suo salario per ogni mese tre fiorini d'oro. Inoltre, nella sua scelta si osservi la forma come deve essere osservata nella scelta del notario e degli scritturali della camera, secondo i capitoli degli statuti più sopra compilati, e non debba ricevere le spese alimentari dal Senatore, come di solito è consuetudine. Il quale protonotario debba avere un piccolo registro rilegato vicino al banco dei delitti, dove debba ricevere i memoriali e consegnare alle parti le stesse deliberazioni emesse allo scopo, affinché gli inquirenti siano in grado di ritrovarlo presso il luogo deputato. Il quale protonotario riceva per ogni memoriale, o cosa in altro modo emessa, quattro soldi soltanto. Ancora per ogni relazione prenda VIII soldi di provisini e se ne abbia ricevuto di più, o abbia contravvenuto sui predetti atti, incorra

nella pena di C libbre di provisini per ogni volta in cui abbia contravvenuto. Il Senatore obblighi il detto protonotario a dover fare le predette cose sotto pena di XXV libbre di provisini.

#### **XLVII**

##### **Quanto riceva il camerario per la quietanza del sale e del focatico e per altro verso per l'imposta del sale**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che il camerario della Camera dell'Urbe, che sia stato per quel periodo destinato allo stesso incarico in funzione della stessa camera, esiga e sia tenuto e debba percepire da ciascun sindaco di una città, o di un castello nel distretto dell'Urbe, per la quietanza del focatico, per la quietanza dell'osservanza all'imposta del sale, che è consueto essere scritta dal notario della camera, otto soldi soltanto; per il diritto delle misure denari XXXII, come al solito; poi per la scrittura della comparizione del sindaco, per il suo seguito sei denari di provisini; per ogni rubbio di sale dell'imposta al castello e ad ogni città stimati per il diritto di grascia soldi tre e mezzo di provisini. Per ogni rubbio di detta imposta il medesimo camerario riscuota per la camera prenominata tutta la sopraddetta moneta, non ostanti i disposti sopraddetti.

#### **XLVIII**

##### **Quanto riceva il notario della Camera per la sottoscrizione di una riabilitazione**

Ancora, per la sottoscrizione di ogni riabilitazione della pena capitale, che fosse proceduta per via di pace, il notario della camera presegnalato debba percepire tre fiorini d'oro e ottenerli ed esigerli a favore della camera. Ma, invece, il notario sopraddetto, da qualsiasi diffidato sopraddetto, per via dell'appello di nullità o d'assoluzione riceva un fiorino d'oro soltanto.

##### **1. Del medesimo argomento**

Ancora, che ogni forestiero, che sia stato riabilitato dalla diffida, che è contigua alla somma entro le XXX libbre di provisini, a causa della composizione per la sottoscrizione di ogni riabilitazione di tal genere, debba pagare al notario della camera X soldi di provisini. Poi da lì in sopra paghi quattro denari per ogni libbra, oltre i detti X soldi di provisini, in riferimento a tutto ciò, che il forestiero in detta camera abbia pagato per la sottoscrizione della stessa riabilitazione, lo stesso notario debba percepire ed avere a favore della stessa camera. Se poi lo stesso forestiero abbia pagato per intero nella camera dell'Urbe tutta la somma per cui è stato diffidato, e sulle altre (somme) di qualsiasi tenore esistessero, lo stesso forestiero per la sottoscrizione delle stesse riabilitazioni paghi quella somma di moneta che i Cittadini Romani abbiano pagato per la riabilitazione di loro medesimi, perché in questi casi gli vogliamo far godere il medesimo privilegio insieme ai Romani.

##### **2. Del medesimo argomento**

Ancora, per qualsiasi riabilitazione che avvenisse riferita a qualche città o castello, se abbia portato nella camera dell'Urbe sotto il centinaio di libbre da sborsare a favore della camera, il notario debba ricevere ed ottenere XX soldi di provisini fino entro L libbre; poi, da lì in su qualunque somma abbia pagato, per le stesse scritture di riabilitazione il medesimo notario della camera debba percepire ed ottenere a favore della camera XL soldi di provisini per ogni centinaio.

#### **XLIX**

##### **Quanto il notario riscuota per la sicurezza delle saline**

Ancora, per ogni sicurezza delle saline che deve sottoscrivere, la camera riscuota quattro soldi di provisini soltanto.

#### **L**

##### **Quanto riscuota per la sicurezza di una barca e di una galea**

Ancora, il medesimo (notario), come sopra, debba percepire e ottenere a favore della camera, per qualsivoglia sicurezza di qualsiasi barca che deve iscriversi da lui, VIII soldi di provisini, e di qualsiasi galea, un fiorino d'oro, e di un altro qualsiasi legno coperto, mezzo fiorino d'oro.

#### **LI**

##### **Quanto riscuota per la quietanza della spedizione del sale**

Ancora, per ogni quietanza della spedizione di sale per ogni rubbio di sale riscuota XXX denari a favore della camera.

#### **LII**

##### **Quanto riscuota per un rilascio**

Ancora, per qualsiasi rilascio in riferimento ai singoli pecunialmente diffidati della camera e tenuti in carcere il notario anzidetto riscuota X soldi di provisini.

#### **LIII**

##### **Quanto riscuota per la sicurezza di un castello o di una città o di un borgo**

Ancora, per qualsiasi sicurezza, che fosse concessa a qualche castello, borgo o villaggio, i quali stessero per esser pronti ai governi del Popolo Romano, la quale (sicurezza) da qualsiasi ufficiale fosse concessa ai medesimi, il notario debba percepire ed ottenere a favore della camera un gigliato soltanto e non di più, nonostante tutti capitoli sopraddetti.

#### **LIV**

##### **Quanto riscuota per la quietanza delle pecore che salgono sulla montagna**

Ancora, per qualsiasi quietanza delle pecore che vogliono salire in montagna nel periodo consueto, la camera per ogni centinaio di pecore debba riscuotere ed ottenere XII denari, nonostante tutti i capitoli sopraddetti.

#### **LV**

##### **Quanto riscuotano gli scritturali della Camera per la copia di una condanna**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che gli scritturali della camera dell'Urbe per ogni copia di condanna, se siano state scritte di metà foglio riscuotano due soldi di provisini a favore della stessa camera. Se, invece, siano state di maggior spazio, debbano percepire e ottenere tre soldi di provisini soltanto, nonostante tutti i sopraddetti capitoli. Poi, gli scritturali predetti siano tenuti a rilasciare detta copia a richiesta del richiedente in un giorno, sotto pena C soldi di provisini per ogni volta.



## LVI

### **Quanto riscuotano per la scrittura di una fideiussione da imporsi tramite loro**

Ancora, per la scrittura di qualsiasi fideiussione di ogni forestiero da depositarsi da loro nella camera, gli stessi scritturali e il notario della camera per la sua sottoscrizione debbano percepire e ottenere soltanto due soldi di provisini a favore della camera. Inoltre, generalmente siano tenuti a percepire la stessa somma per ogni fideiussione da trasciversi nella camera per la sicurezza da doversi garantire tra alcuni convocati presso la curia, nonostante tutti capitoli sopraddetti.

## LVII

### **Quanto riscuota il notario delle esecuzioni per la consegna di un documento**

Ancora, che l'esecutore dei diffidati deputato alle esecuzioni dei diffidati della Camera dell'Urbe per la consegna di qualsiasi documento, esibito e prodotto, che sia posto a difesa dei beni dei diffidati, riscuota in favore della Camera due soldi, nonostante tutti i capitoli sopraddetti.

## LVIII

### **Quanto riscuota per la trascrizione dei beni dei diffidati e dei condannati**

Ancora, per qualsiasi trascrizione della roba di ogni diffidato o condannato della camera, riceva per il viaggio quattro soldi di provisini a favore della camera, nonostante tutti i sopraddetti capitoli.

## LIX

### **Quanto riceva per gli atti interlocutori da farsi**

Ancora, per qualsiasi atto interlocutorio da farsi dal giudice della camera e da trasciversi dagli scritturali della camera, gli scritturali predetti debbano percepire e ottenere soltanto X soldi di provisini a favore della camera, nonostante tutti i sopraddetti capitoli.

## LX

### **Quanto riscuota per la cancellazione di una sentenza**

Ancora, che il notario della camera dell'Urbe per la cancellazione di una sentenza di qualche città, castello o di altri Romani, che siano stati condannati della camera e abbiano pagato la stessa condanna per intero, niente debbano percepire ed ottenere.

## LXI

### **Che il notario e gli ufficiali della Camera depongano tutto nella Camera.**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo, che tutte e singole le sopraddette riscossioni di monete, cose che sono consuete durante i loro incarichi, siano pervenute nelle mani del notario maggiore della camera e degli scritturali della camera – cioè dell'esecutore in riferimento alle esecuzioni dei diffidati e dei condannati che sia stato deputato alla camera e quelle cose che sono contenute particolarmente nei sopraddetti capitoli degli statuti, debbano pervenire presso la stessa camera per comodo e per utilità della Repubblica dei Romani. Inoltre, siano rimosse da loro una per volta e pervengano nelle mani del camerario della sopraddetta camera. Poi, dal notario di detta camera siano trascritte e siano annotate come entrata di detta camera, con le quali, tradotti in salari, siano soddisfatti soltanto quelli per gli stessi notari e per gli scritturali e per gli incaricati all'esecuzione ed alle spese, nonostante una norma canonica o un privilegio civile o uno statuto, inserito sopra o sotto, e la consuetudine che dicano il contrario.

## LXII

### **Che il notario dei delitti consegni la moneta riscossa da lui al camerario della Camera dell'Urbe**

Ancora, diciamo e ordiniamo che, tutte e singole le riscossioni delle monete occorrenti ai notari dei delitti e che sono consuete arrivare alle loro mani in ragione del predetto loro incarico, siano e debbano essere della camera. Inoltre, che gli stessi notari dei delitti abbiano sovrinteso al loro incarico e agli atti pendenti, che con la stessa assegnazione per proprio giuramento siano tenuti a tutto e a qualunque cosa sia loro pervenuta e abbia potuto pervenire in mano loro per il periodo, in cui siano stati a dover esercitare lo stesso incarico; debbano essere assegnati e farsi assegnare dal camerario di detta camera quanto ricevano a favore della stessa camera per via delle quietanze di quei notari firmatari. Ancora, il notario maggiore di detta camera sia tenuto a deporre i predetti valori nelle entrate di detta camera per il comodo e l'utilità della sopraddetta camera dell'Urbe. Poi, se qualcuno abbia contravvenuto contro i predetti atti, per il fatto stesso incorra nella pena di C soldi di provisini per ogni volta e del suo doppio, secondo la quantità, in cui abbia defraudata la camera, o l'abbia danneggiata, oppure abbia riscosso l'entrata, ma non l'abbia consegnata al camerario: la qual pena del doppio paghi e sia tenuto a pagare a detta camera. Infine, il Senatore, se sia stato negligente nel punire detto notario e nel fare adempiere da lui le predette cose, sia punito XXV libbre di provisini.

### **LXIII**

#### **Quanto riceva il notario dei reati per l'assoluzione del diffidato o dell'accusato**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che, se qualcuno sia stato accusato o indagato di un crimine capitale o diffidato dello stesso crimine e pervenuto per via di appello o attraverso la curia e volesse purificarsi da quella diffida davanti al giudice, (perché) si fosse trovato il colpevole e il reo dello stesso crimine, a causa dell'inattendibilità dei testimoni o di altra qualsiasi giusta causa e abbia meritato di ottenere il beneficio dell'assoluzione, ciò non di meno sia tenuto a pagare alla camera dell'Urbe C libbre di provisini e venga data l'assoluzione senza ripetizione delle spese.

### **LXIV**

#### **Quanto riceva il notario dei delitti dall'accusato di aver deturpata una faccia una volta riconosciuto colpevole**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che, se qualcuno sia stato accusato di aver deturpata una faccia, di aver reciso un membro o di aver debilitato (qualcuno) e della stessa accusa o sia stato riconosciuto colpevole delle trasgressioni contenute in quella e lo stesso accusatore per diffida dell'offeso o inattendibilità dei testimoni, ossia per altra giusta causa accadesse di doversi assolvere nel merito, che il notario dei delitti che sia stato in carica nel momento dell'assoluzione dello stesso, sia tenuto a ricevere dallo stesso, assolto in questo modo, soltanto un fiorino d'oro a favore della camera, e l'assoluzione avvenga senza ripetizione delle spese. Poi, se così, come l'innocente sia stato assolto, debba ricevere e ottenere soltanto X soldi di provisini per la predetta assoluzione, e l'assoluzione avvenga con la ripetizione delle spese.

### **LXV**

#### **Dell'assoluzione dalle percosse con spargimento di sangue**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che, se qualcuno sia stato accusato di percosse con spargimento di sangue e merita di essere assolto come innocente, per tale assoluzione il notario dei delitti riceva X soldi di provisini. Se, poi, come reo di crimini e colpevole, sia risultato assolto per qualsiasi giusta causa, per tale assoluzione riceva un fiorino d'oro e XII soldi di provisini per il rilascio. Se sia accaduto che lo stesso (accusato) sia detenuto in carcere, gli stessi notari debbano percepire ed ottenere i soldi dalla Camera sopraddetta. Infine, tale assoluzione avvenga senza ripetizione delle spese.

### **LXVI**

**Quanto riceva il notario dei delitti per il viaggio dei testimoni e che vogliono confermare le accuse**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che, se qualcuno volesse denunziare o accusare qualche altro e ne sia stato impedito da una lite, da infermità o in qualche modo, per cui non fosse in grado di salire al Campidoglio, il notario dei reati sia tenuto ad andare a casa di chi accusa, sotto pena di X libbre di provisini. Poi, per il suo salario riceva due soldi di provisini per la ricezione dell'accusa predetta; ancora sui testimoni a difesa, tanto riguardo l'accusa quanto riguardo l'indagine o la difesa, se in tal maniera fosse impedito, debbano essere osservate le modalità predette del pagamento già precisato. Inoltre, la stessa cosa avvenga riguardo alle signore, se volessero portare accuse o fossero presentate contro i testimoni.

**LXVII**

**Quanto riceva il notario dei delitti per l'assegnazione dei capitoli, degli atti e per l'esame dei testimoni**

Ancora, che il notario dei reati per l'assegnazione dei capitoli a difesa sia tenuto a ricevere soltanto due soldi di provisini per la produzione di qualsiasi atto, due soldi di provisini per l'esame di qualsiasi testimone. Infine sia tenuto a consegnarli o farli consegnare al camerario della camera.

**LXVIII**

**Se qualcuno abbia accusato un altro di trasgressioni o di un crimine capitale e non l'abbia provato**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che, se qualcuno abbia accusato un altro di trasgressioni secondo le quali l'accusato meritasse di subire la sentenza per morte capitale, ma non abbia provato la stessa accusa, sia tenuto a versare XXV libbre di provisini alla camera dell'Urbe per tale accusa non provata e l'accusatore sia condannato dallo stesso giudice a risarcire le spese alla parte per tal motivo assolta. Se, poi, il delitto, di cui è stata proposta l'accusa, fosse tale che merita il taglio di un membro o della testa in mancanza di pagamento in monete, allora l'accusante predetto senza dubbio sia condannato alla metà di detta pena.

**LXIX**

**Se qualcuno abbia accusato un altro di avergli deturpato la faccia e del taglio di un membro e non l'abbia provato**

Ancora, se qualcuno abbia accusato un altro di avergli deturpato la faccia o di avergli debilitato un membro, ossia del taglio o della mutilazione di un membro e non abbia provato che il membro fosse debilitato o tagliato o mutilato, sia condannato per XL soldi di provisini da versare e da pagare alla camera e al risarcimento delle spese per l'accusato.

## **LXX**

### **Se qualcuno abbia accusato un altro di percosse con spargimento di sangue senza deturpazione della faccia e non l'abbia provato**

Ancora, se qualcuno sia stato accusato di un'unica percossa con spargimento di sangue senza debilitazione di un membro o senza deturpazione della faccia, ossia senza mutilazione di un membro debilitato e lo stesso accusatore non abbia provato l'accusa di tal danno e l'accusato (accusatore, err?) meritasse il beneficio dell'assoluzione a causa dell'innocenza dello stesso, che l'accusatore di tal modo sia condannato a XL soldi di provisini; poi restituisca le spese all'accusato. Se, poi, abbia accusato di un'unica percossa senza spargimento di sangue, sia condannato a XX soldi di provisini. Se, invece, sia stato accusato di parecchie percosse con spargimento di sangue, e non sia stato dimostrato secondo legge dai testimoni e sia stato da quelle assolto, allora lo stesso accusatore sia condannato a tre libbre da versare e da pagare alla camera e pure da rimborsare le spese alla parte. Se, infine, uno sia stato accusato o assolto di parecchie percosse senza spargimento di sangue, come sopra non dimostrato, l'accusatore sia condannato a XL soldi di provisini da versare alla camera e al rimborso delle spese alla parte.

## **LXXI**

### **Se qualcuno abbia accusato di oltraggio, di un danno procurato, di mandato disatteso e non l'abbia provato**

Ancora, se qualcuno abbia accusato un altro di oltraggio, di minaccia o di minaccia con intimidazione o di un danno procurato o di mandato disatteso e non abbia provato la stessa accusa, sia tenuto a pagare X soldi di provisini alla camera, a cui sia condannato dal giudice e al rimborso delle spese all'accusato.

## **LXXII**

### **Se qualcuno abbia accusato un altro di qualche trasgressione**

Ancora, se qualcuno abbia accusato un altro di qualche trasgressione, a causa del quale l'accusato debba presentarsi e si presentasse nella cancelleria del Campidoglio e non abbia provato detta accusa, ma l'accusato sia stato assolto, che l'accusante debba rimanere in detta cancelleria tanti giorni quanti giorni l'accusato predetto è rimasto nella stessa cancelleria a causa dell'accusa predetta. Poi, lo stesso accusatore paghi V soldi di provisini a detto accusato per ogni giorno, in cui lo stesso accusato sia rimasto chiuso in cancelleria a motivo della predetta accusa. Inoltre, nondimeno sia condannato dal giudice alle spese sostenute e il Senatore faccia applicare le predette pene in tutti i casi, nei quali la pena viene imposta all'accusatore per un'accusa non provata. L'accusatore incorra nella stessa pena, se l'accusato sia stato assolto a causa del delitto non provato; non invece se fosse assolto, perché i testimoni o l'accusatore o un altro fossero diffidati o scomunicati.

## **LXXIII**

### **Che tutte e singole le potestà e i domini siano concessi sempre a Cittadini Romani**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che tutte e singole le potestà, gli incarichi e i domini, i contadi, i giudicati, o con qualunque vocabolo vengano chiamati, i comandi delle città, dei castelli e del contado, della giurisdizione e del distretto dell'Urbe, che sono soliti essere attribuiti soltanto dal Senatore, siano attribuiti e siano distribuiti senza alcuna estorsione di moneta a Cittadini Romani durante i consigli, sorteggiando a bussole e palle per durare in carica soltanto per metà anno. Inoltre, che su quelli, che sono da scegliersi agli incarichi predetti, venga fatta una scelta discreta, secondo la qualità dei luoghi, alla quale ognuno sarà da destinarsi. Poi, depongano i loro nomi nei sacchetti a seconda e come viene stabilito riguardo agli altri ufficiali sorteggiati nel capitolo più sopra. Poi, se qualcuno sia stato approvato per il sorteggio a bussole e a palle e sia stato estratto dal sacchetto, entro il tempo di V giorni, se sia stato (dell'Urbe), se invece sia stato di fuori dell'Urbe entro dieci giorni

dal giorno della medesima scelta, sia tenuto e debba accettare o rinunciare all'incarico, a cui sia stato scelto. Se abbia rinunciato o l'abbia ricusato, allora venga rifatta la scelta come sopra. Poi, dopo detto termine sia trasmesso alla camera dell'Urbe e ai conservatori della camera dell'Urbe, i quali siano stati in carica per il periodo, nominati come nei capitoli più sopra è stato previsto, nonostante qualche privilegio o capitolo che dica il contrario.

#### LXXIV

##### **Che nessuna persona in Campidoglio osi implorare una grazia, un favore in qualsiasi modo per sé o per un altro**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che del resto nessun Cittadino Romano o qualsiasi altra estranea persona di qualunque stato o condizione esista, osi o presuma implorare qualche favore, richiesto da sé o da un altro in suo nome e a vantaggio suo, dal signor nostro papa o dal suo legato avendone la piena podestà, dall'imperatore o dal re, o dal Popolo Romano, nell'Urbe e nel suo distretto osi implorare, sfruttare qualche favore, incarico, dignità, o con qualsiasi altro nome si vogliano chiamare: cose che spettano al Popolo Romano. Il contravventore sia punito irremissibilmente a mille libbre di provisini da doversi pagare alla camera dell'Urbe. Se, poi, sia appartenuto al ceto dei magnati dell'Urbe, sia punito anche più aspramente a due mila libbre di provisini. Inoltre, non possa abitare nell'Urbe in perpetuo... .. o piuttosto debba esercitare lo stesso incarico, favore, dignità per mezzo di colui che sia stato estratto dal sacchetto, destinato precisamente allo stesso incarico. Inoltre, non rivendichi per sé questo posto nei trombettieri, nei portinari e in posti di altri ufficiali minori che hanno questi incarichi in Campidoglio ereditari per la loro progenie, quando per la notifica di spese sostenute su cui nondimeno debba sdebitarsi. Poi, colui che avesse o ottenesse alcuni dei predetti incarichi senza raccomandazione dal papa, o dal suo delegato, dall'imperatore, o dal re, con motu proprio degli stessi o di qualcuno degli stessi, (non abbia) e non debba esercitare lo stesso incarico, né possa sotto la detta pena, senza espresso permesso e conferma.

#### LXXV

##### **Dei soldi che sono soliti pagare i Giudei per i giochi in Piazza Navona e a Testaccio che pervengano ai consoli dei macellai e dei mercati dell'Urbe e dei soldi di cancelleria dell'Urbe e del Senato**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che ogni o tutta la moneta dei Giudei, che dalla stessa comunità dei Giudei è solito essere pagata soltanto nella Camera dell'Urbe per i giochi di Piazza Navona e di Testaccio, pervenga ai consoli dei macellai e dei mercanti da doversi destinare tramite i signori conservatori, in carica per il periodo secondo il solito modo. La quale moneta debba essere distribuita per i fini infrascritti: in primis per l'indumento di panno di seta d'oro e per le coperte del cavallo del signor Senatore debbano essere spesi CL fiorini d'oro e essere pagati ai mercanti ed ai venditori di detti panni dai consoli sopra detti. Ancora, per gli indumenti nuovi di seta dei cancellieri XXV fiorini d'oro per ognuno dei cancellieri. I quali fiorini non siano pagati ai cancellieri antedetti, ma ai mercanti e ai venditori dei detti panni dai consoli sopraddetti, purché gli stessi così bardati delle nuove vesti di seta e d'oro predette, come al solito, debbano partecipare di persona agli stessi giochi per accompagnare il signor Senatore. Poi, se i bardati nel modo predetto, secondo la solita usanza, abbiano interrotto di partecipare agli stessi giochi, che restituiscano la stessa moneta e i panni, i quali e la quale debbano tornare in possesso della camera. Poi, siano condannati a versare il doppio alla camera, perché se non abbiano pagato il doppio entro otto giorni (da conteggiarsi) dal termine dei giochi in avanti, siano dati in carico ai marescalchi ed ai calcarari e con altri opportuni rimedi, finché non abbiano versato il detto doppio e somma nella camera dell'Urbe. Inoltre, se tutta detta somma non sia stata spesa nei detti panni, i detti consoli debbano riconsegnare tutto il rimanente nella camera dell'Urbe. Quando, poi, sia giunto il momento che la moneta, che debba essere spesa nei detti giochi a onore del Popolo Romano, venga ritirata dai consoli e dai cancellieri sopraddetti. Infine, se i consoli

o i cancellieri di detto gioco abbiano finito di comprare i detti panni, o abbiano commessa frode riguardo ai predetti, siano tenuti a X libbre di provisini e dov'è la frode paghino alla camera il suo doppio, nonostante il privilegio, lo statuto o la consuetudine che affermi il contrario.

#### **LXXVI**

##### **Che i camerari dei giochi di Piazza Navona e di Testaccio siano tenuti a renderne conto ai signori conservatori**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che i consoli dei macellai e dei mercanti dell'Urbe, che siano stati camerari demandati nei giochi di Piazza Navona e di Testaccio, siano tenuti e debbano circa la moneta, che sia pervenuta nelle loro mani, pienamente, in modo particolareggiato e fedelmente rendere conto ai signori conservatori, in carica per il periodo, e rendere il dovuto conto ai medesimi della compera e del prezzo di detti panni del Senatore e dei cancellieri, come chiaramente appaia nei soprascritti (statuti), che non sia stata commessa nessuna frode. Infine, nondimeno i conservatori si astengano dal sindacare sui comportamenti tenuti da loro, come si astengano gli altri ufficiali dell'Urbe.

#### **LXXVII**

##### **Del salario dei camerari dei giochi di Piazza Navona e di Testaccio**

Ancora, che i camerari del detto gioco, in riferimento all'impegno economico di detto gioco, per i loro salari debbano percepire ed ottenere XX fiorini d'oro, dei quali X degli stessi XX fiorini d'oro vanno al camerario del comitato dei macellai e gli altri X al camerario del comitato dei mercanti. Quei camerari, destinandoli ai ceri della festività dell'Assunzione della Beata Maria sempre Vergine, debbano effettivamente assegnarli ad onore della gloriosa Beata Vergine e dei mestieri predetti sotto pena, se qualcuno abbia contravvenuto, di L libbre di provisini per ciascuno.

#### **LXXVIII**

##### **Della moneta da doversi pagare ai giocatori nei detti giochi**

Ancora, che i camerari di detto gioco paghino e debbano pagare ai giocatori Romani nell'Urbe dal denaro raccolto per detto gioco, una volta deliberato in consiglio senza altra esazione, per ciascuno di loro quattro fiorini d'oro, buoni e legali del buono e giusto peso, sotto pena di X libbre di provisini da applicarsi alla camera dell'Urbe. Inoltre, i giocatori così scelti, se non abbiano giocato, (paghino) X libbre di provisini per ciascuno e restituiscano alla camera il doppio della moneta ricevuta, la qual pena il Senatore faccia che sia effettivamente pagata, sotto pena di C fiorini da trattenersi dal suo salario nel periodo del mandato, se quel tale giocatore che rinuncia, non avesse una giusta scusa.

#### **LXXIX**

##### **Di quelle cose che sono dovute in detti giochi**

Ancora, perché gli stessi giochi di Piazza Navona e di Testaccio debbano essere celebrati solennemente. In primis, che in quei (giochi) siano costruiti e siano consegnati quattro anelli d'argento dorato, due in Piazza Navona, due in Testaccio, ad uno dei quali i cittadini giocatori partecipanti debbano tirare la lancia, a seguire siano tenuti a tirare la lancia i portatori di scudi. Ancora, nel campo di Testaccio vi siano tre stendardi dorati e di seta verso uno dei quali corrano i cavalli dei Romani, a seguire quello dei forestieri, verso il terzo, infine, corrano i conduttori di giumenti nel modo di solito usato. Ancora, vi siano sei carrozze, comprese due che sono solite essere approntate nel medesimo luogo dai mugnai, nelle quali debbano essere caricati i consueti animali, vale a dire: vengano caricati in ogni carrozza due giovenchi e due porci. In particolare, poi, ritenuti compresi quei giovenchi che sono soliti essere portati ogni anno per i giochi predetti dal monastero di San Paolo, dei Santi Saba e Gregorio. Infine, le stesse carrozze debbano essere ricoperte completamente di un panno rosso ad onore del Popolo Romano.

### **LXXX**

#### **Dei soldi da doversi pagare ai trombettieri del predetto gioco e agli altri infrascritti (partecipanti)**

Ancora, che i trombettieri, gli banditori, i fabbricanti di trombe, di ciaramelle, il suonatore della campana, il custode dei cavalli, il custode delle porte del palazzo del Campidoglio, il barbiere e il custode del leone, quando il leone abbia vissuto in Campidoglio e sia stato necessario fornire pasti al leone dalla moneta del gioco predetto, per gli indumenti nuovi da acquistarsi per il periodo del gioco predetto ogni anno, per un tabarro e per la coperta di un cavallo segnati S.P.Q.R., ognuno debba percepire ed ottenere C soldi di provisini. Tal che, nei giorni dei giochi di Piazza Navona e di Testaccio, così vestiti davanti al signor Senatore, debbano apparire e stare davanti al Popolo Romano in onore della Repubblica dei Romani, dopo aver accertato, tuttavia, che gli stessi abbiano esercitato in modo attuale detto incarico e da loro non si risparmi di servire e di esercitare l'incarico.

### **LXXXI**

#### **Dei soldi del detto gioco da doversi pagare ai sindaci dell'Urbe**

Ancora, che i due sindaci del Popolo Romano e della camera dell'Urbe dai soldi di detto gioco ogni anno siano tenuti a ricevere soltanto X fiorini d'oro per ciascuno. Vestiti come al solito degli abiti di gala, siano tenuti ad accompagnare con onore il signor Senatore agli stessi giochi. Ma che per il resto non possano pretendere quei XXV fiorini, riguardo ai quali si dice esser compresi in un certo privilegio concesso loro. Poi, se qualcuno di loro abbia contravvenuto, vogliamo che incorra ipso facto nel pagamento dei soldi del loro doppio di quello che degli stessi soldi abbia ricevuto, da applicarsi alla camera dell'Urbe, nonostante il privilegio, lo statuto o la consuetudine che dicano il contrario.

#### **LXXXII**

##### **Dei soldi di detto gioco da pagarsi ai conservatori della Camera dell'Urbe**

Ancora, che i signori conservatori della camera dell'Urbe, che siano stati in carica per quel periodo, debbano ottenere dai soldi di detto gioco e percepire XLV fiorini d'oro per gli abiti da farsi di nuovo per loro per l'onore del Popolo Romano nei giochi predetti. I quali soldi siano tenuti a spenderli tutti in detti indumenti, sotto pena pari a detti soldi da applicarsi alla Camera.

#### **LXXXIII**

##### **Dei soldi del detto gioco da doversi pagare agli scrivani del Senato dell'Urbe**

Ancora, che gli scrivani del Senato dai soldi predetti debbano percepire ed ottenere sei fiorini soltanto, nonostante lo statuto, il privilegio o la consuetudine che dicano il contrario.

#### **LXXXIV**

##### **Del rimanenza dei detti soldi di detto gioco da applicarsi alla Camera dell'Urbe**

Ancora, tutto il resto di detti soldi pagati ai sopraddetti ufficiali, sia applicato alla camera dell'Urbe, nonostante lo statuto, il privilegio o la consuetudine che dicano il contrario.

#### **LXXXV**

##### **Del Campo di Testaccio da non doversi seminare per la parte rimanente**

Ancora, che nel resto dell'anno nessuno semini né faccia seminare o arare il Campo di Testaccio. Poi, chi abbia contravvenuto, sia condannato a cento libbre di provisini da applicarsi alla camera dell'Urbe, ma a chiunque è lecito tenere a pascolare le bestie in detto Campo senza alcuna pena. La Chiesa di Santa Maria in Aventino, poiché patisce per questo motivo un danno e di trovarsi coinvolta, detta Chiesa ottenga e debba ottenere dai soldi di detto gioco di Piazza Navona e Testaccio sei fiorini d'oro, preso atto che per il lavoro presente e per le coltivazioni dell'anno prossimo, da lì in avvenire, questo statuto non riservi quel luogo per sé. Perciò, la stessa Chiesa a pertire dallo stesso anno prossimo non debba ottenere i detti sei fiorini d'oro.

#### **LXXXVI**

##### **Dei soldi dei cancellieri dell'Urbe da riscuotere dal censo di Tivoli**

Ancora, che circa i soldi e il censo annuo di Tivoli, che gli stessi tiburtini sono soliti pagare alla camera dell'Urbe durante la festa di tutti i santi, i cancellieri dell'Urbe, che ora sono incarica e lo saranno nel tempo, per il loro salario debbano avere e percepire cento fiorini d'oro per ciascuno ogni anno e non di più. Poi, alla stessa camera destiniamo e confisciamo quello in più della detta moneta e vogliamo che gli stessi cancellieri contribuiscano alla riforma degli statuti insieme a tutti i Cittadini Romani. Inoltre, dopo che dai tiburtini siano stati pagati i soldi di detto censo alla camera dell'Urbe e da quella abbiano ottenuto la ricevuta, non possano essere molestati da alcun ufficiale o da qualsiasi altro. Infine, il molestato non venga ascoltato, né da ciò gli sia fatta giustizia da qualche giudice della curia del Campidoglio, nonostante qualsiasi privilegio, statuto o consuetudine.



## LXXXVII

### **Quanti dottori nell'alma Urbe siano stipendiati come avvocati, medici, maestri e del loro stipendio**

È urgente avere la lista dei giurisperiti per il decoro e l'onore della Repubblica, con il consiglio dei quali venga governata; e ciò non può avvenire in altro modo, se non venga risolledata per mezzo di una sufficiente facondia di dottori l'università generale privilegiata da papa Bonifacio VIII, di felice memoria, che di grazia concesse all'Urbe, ormai decaduta per difetto di dottori, lettori nel medesimo studio. Ora, quindi con una deliberazione si è provveduto tramite la riforma di detta università, perché dai signori conservatori presenti, passati e futuri, dagli esecutori di giustizia e dai quattro loro consiglieri insieme con i XIII buoni viri, che devono essere scelti da loro, in segreto, sotto il vincolo del giuramento scegliendo attraverso i singoli rioni, e con quattro scolari studenti di diritto, vengano trovati in modo trasparente tre uomini capaci, che siano periti avvocati in diritto, dottori di nome e di fatto appunto, i quali debbano risiedere in Trastevere e dirigere le scuole e praticare le loro lezioni dalla festa di San Luca (18 ottobre), per il tempo che segue fino alla festa degli apostoli Pietro e Paolo (29 giugno), che da quel momento seguirà subito dopo, uno dei quali spieghi le decretali dei papi per un anno e un altro si soffermi sul sesto libro delle decretali clementine. Un altro, poi, illustri il codice per un anno e nell'altro il digesto nuovo, in modo alternato, come è consueto negli studi universitari. A quei dottori i predetti elettori possano provvedere, promettere e pagare quale loro salario fino alla somma di duecento fiorini d'oro per ciascuno di loro. Il qual salario debba essere loro pagato con i soldi che vengano pagati dai Tiburtini al principio del mese di novembre e dai soldi del reddito e del provento di Ripa di Roma. Vale a dire, la metà al principio del mese di novembre e l'altra metà nella festa della domenica di Resurrezione. Così che le dette somme di soldi non possano essere destinate ad un'altra causa. Piuttosto, qualunque cosa avvanzerà di detta moneta tiburtina, dopo il pagamento di metà di quel salario, venga depositata a disposizione di qualche commerciante abile che deve esser scelto concordemente dai detti signori. Poi i predetti signori conservatori vigilino su ciò e diligentemente indaghino presso i frequentatori della scuola e altri, se mai i predetti dottori diano le loro lezioni di continuo e, non dandole di continuo o interrompendole senza manifesta e ragionevole causa, facciano loro defalcare il salario per la rata del periodo sopraddetto, anche del doppio. Inoltre, per il periodo in cui venga pagata a detti dottori la seconda paga, si facciano fornire i nomi di dieci Cittadini Romani che diano garanzia presso la camera dell'Urbe di spiegare e di impartire le loro lezioni, fino alla fine del periodo, secondo la loro scelta, sotto la pena di XXV libbre di provisini per ogni conservatorio che sui predetti e contro i predetti impegni abbia contravvenuto o fosse negligente o rinunciatario. Inoltre, ciò che è stato disposto sulla defalcazione, abbia luogo nel doppio anche contro i dottori da scegliersi in futuro. Per il passato, invece, sia fatta la defalcazione secondo la forma dell'antico statuto; vale a dire in un solo modo, soltanto per il periodo in cui siano stati mancanti e non siano stati continui. Scelgano, inoltre, un solo buon medico, un fisico, un avvocato soltanto, che risieda in Trastevere per tutto il periodo e spieghi i libri dei medicinali ai frequentatori della scuola, come accade di solito negli studi universitari e faccia continuamente le sue lezioni e (scelgano) un buon uomo avvocato preparato almeno a sufficienza nelle materie di grammatica, che risieda in detto luogo e spieghi agli studenti sulle dette scienze, secondo come la capacità degli uditori abbia preteso, le sue lezioni continuamente nel detto periodo. A quel medico i detti uomini che scelgono, possano provvedere per il suo stipendio fino a CL fiorini d'oro. Per il maestro di grammatica e di logica, poi, stanzino fino a XL fiorini d'oro da pagarsi dai soldi e dai redditi sopraddetti. Ancora, a coloro che non abbiano tenuto le lezioni o abbiano interrotto le lezioni, sono da defalcarsi della rata del periodo giusta la forma segnata sopraddetta, non ostanti i privilegi, i favori qualsiasi concessi a qualcuno sotto qualunque rigiro di parole e da doversi concedere in futuro. Le quali cose per quanto fossero contrarie o avverse a questo capitolo degli statuti, vogliamo che fossero vane e di nessuna efficacia o importanza. La scelta di quei dottori venga fatta e debba esser fatta ogni anno durante tutto il mese di maggio. Inoltre, gli elettori siano tenuti, facciano che quegli eletti giurino sui Santi Vangeli di Dio,

dopo aver toccate fisicamente le scritture, scegliendo quelli che abbiano creduto essere i migliori ed idonei, - dopo aver rimosso amore, raccomandazione, prezzo e timore e ogni umano favore -. Infine, prima che facciano rendere pubblica la scelta, gli elettori (svelino) pubblicamente tutti i dottori che li avessero pregati o che li avessero fatti pregare perché fossero scelti.

#### **LXXXVIII**

##### **Nessun avvocato ufficiale possa chiedere alcun pagamento o salario se non eserciti personalmente e attualmente**

Nessun avvocato, che sia stato assegnato di qualche certo salario o gli sia stata destinata una certa provvigione, possa pretendere la provvigione o il salario sopraddetto dalla camera, se al presente e personalmente non eserciti l'incarico, a cui sia stato destinato, se non soltanto lo ottenga a causa di assenza per infermità.

#### **LXXXIX**

##### **Che i Giudei non siano esenti dalle collette che devono esser fatte dal Popolo Romano**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che nessun Ebreo di qualunque stato, grado e condizione esista, sia e debba essere esentato da alcuna imposizione o colletta di qualunque somma a loro e a qualsiasi di loro fatta o che deve esser fatta dal Popolo Romano. Né in qualche modo sia immune da quelle in qualunque modo per diritto o per una causa. Anzi insieme con tutti gli altri Ebrei del mondo siano tenuti a pagare la stessa imposta, non ostanti qualsivoglia privilegio, prerogativa, immunità concessi a qualunque Giudeo da qualsiasi o dal Popolo Romano dietro qualsiasi interpretazione delle parole. Inoltre da ora annulliamo quei privilegi, immunità tanto ingiuste e quanto inique con tutte le annesse disposizioni e decidiamo che siano annullate e illegittime. Non annulliamo le immunità concesse a qualcuno di loro dalla comunità degli stessi sul non contribuire insieme agli incapienti e alle imposizioni sopraddette, né approviamo quanto godessero in pregiudizio della camera dell'Urbe.

#### **XC**

##### **Se vi sia stato qualche diffidato e si protestasse come innocente, quanto paghi per la relazione**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che, se qualcuno sia stato diffidato (per un reato che prevede) la pena capitale, da qualsiasi appello si sia appellato, o per via di nullità o di innocenza abbia voluto mondarsi da tale crimine e per qualcuna delle stesse strade abbia voluto presentarsi nella Curia, ma sia stato trovato colpevole dello stesso crimine, o accadesse che lo stesso fosse da assolversi di diritto per merito di qualche cavillo, non sia valido che sia rilasciato dal carcere senza la quietanza del notario della camera dell'Urbe. Inoltre, per lo stesso rilascio sia tenuto a pagare tre fiorini d'oro in favore della stessa Camera. Se, anche, risultasse innocente totalmente, senza la quietanza del rilascio del notario della camera non sia valido in nessun modo che venga rilasciato, ma per lo stesso rilascio sia tenuto a pagare mezzo fiorino d'oro.

#### **XCI**

##### **Che nessuna riabilitazione venga fatta dal signor Senatore senza il permesso dei signori conservatori.**

Ancora, statuiamo e ordiniamo e fermamente stabiliamo che nessuna riabilitazione possa esser disposta dal signor Senatore, che c'è ora o che sarà in carica in quel periodo, riguardo ad alcun diffidato per quanto in ogni modo pertinente alla camera dell'Urbe, senza l'espressa volontà dei signori conservatori, che siano stati in carica per il periodo. Poi, se quel plico è sigillato dal sigillo degli stessi e dello scriba del Senato, senza il sigillo degli stessi conservatori non debbano prendere in considerazione la stessa riabilitazione, se non soltanto quelle che vengono intraprese con le modalità di appello, questo appunto che gli scriba del Senato possano prendere in considerazione, senza il sigillo dei signori conservatori nominati come sopra.

## **XCII**

### **Che i marescalchi non accusino nessuno senza il benessere del Senatore o del suo giudice o dei conservatori o di qualche ufficiale**

Ancora, che i marescalchi della curia del Campidoglio per loro ufficio non perquisiscano nessuno, senza l'incarico recante il sigillo del signor Senatore o di qualcuno dei giudici dell'aula del consiglio o della camera dell'Urbe o dei signori conservatori o di qualche altro allora pro tempore in Campidoglio, quale il giudice presidente d'appello e di nullità e del sindaco del Popolo Romano demandato ad indagare, dei signori esecutori e dei quattro loro consiglieri. Poi, per lo stesso comando ricevano tanto, quanto l'atto di accusa a loro consegnato indicasse con precisione. Poi, se qualcuno avrà contravvenuto, alla parte lesa e accusata (i marescalchi) siano tenuti e debbano pagare il doppio e paghino il quadruplo alla camera dell'Urbe. Eccettuato che, a richiesta dei creditori, possono formulare le accuse ai debitori, riguardo ai quali atti agli stessi marescalchi siano consegnate le diffide, gli avvisi, le condanne e i bandi dal notario degli stessi ufficiali.

#### **1 - Del medesimo argomento**

Ancora, stabiliamo ed ordiniamo che, se gli stessi marescalchi che vanno investigando nell'esercizio del loro incarico, venissero avvertiti di un omicidio commesso, allora in detto caso è loro lecito prendere e perquisire l'omicida, uno solo o diversi che siano. Poi, prendere nota anche dei loro beni, nonostante che da quello stesso mandato sigillato non lo avessero per questo motivo. Inoltre, allo stesso modo si interpreti una loro repressione generalizzata contro quei responsabili, che stanno per iniziare una lotta; possano, pure, prendere nota dei beni dei delinquenti e se nelle stesse circostanze ci siano state delle percosse, una o parecchie, con spargimento di sangue, percorrendo l'Urbe in funzione dell'esercizio dell'incarico sopraddetto.

### **XCIII**

#### **Che i marescalchi siano tenuti a catturare il debitore diffidato o notificato a richiesta del creditore**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che i marescalchi siano tenuti e debbano, a richiesta di qualunque creditore, catturare il debitore diffidato o notificato o bandito o scomunicato oppure convocato presso la Curia per dover garantire pace e sicurezza, secondo il mandato di chiunque presiede, in qualunque luogo fosse(ro) capaci di prenderlo più facilmente, sotto pena di X libbre di provisini. Poi, per tale cattura, qualunque somma di denaro detto bando di scomunica, di diffida o di banditura contenga, ricevano dal creditore XII soldi di provisini per ogni diffidato, avvisato, scomunicato, bandito. Dieci dei quali siano del marescalco, i rimanenti, due soltanto e non di più, siano del loro notario. Poi, se avranno preso di più, paghino X libbre di provisini alla camera dell'Urbe e il doppio di quello che avranno ricevuto lo restituiscano alla parte. Inoltre, perciò da qui fino a dieci anni completi non possano più ottenere l'incarico di marescalchi. Per la responsabilità ricevano XII soldi di provisini soltanto per ogni notifica, qualunque tipo di debitore detta notifica contenga, da dividersi come sopra, secondo la sopraddetta pena.

### **XCIV**

#### **Quanto ricevano i marescalchi per la cattura di un diffidato o bandito**

Ancora, ciò che i marescalchi, se catturino dei diffidati, avvisati, banditi fino alla somma di L fiorini d'oro o entro questo valore, per la cattura siano tenuti a ricevere soltanto dodici soldi di provisini; poi, da sopra L fino a cento fiorini d'oro ricevano mezzo fiorino d'oro e non di più; poi da sopra C fiorini d'oro fino a VxC e sulla pace e sulla sicurezza da doversi mantenere per la cattura dello stesso (bandito) debbano percepire ed avere un fiorino d'oro; poi da sopra VxC fiorini d'oro, o catturassero un condannato a morte, percepiscano due fiorini d'oro per la cattura stessa e non di più, sotto pena di XXV libbre di provisini. Poi, ciò che avessero ricevuto oltre, lo restituiscano nel doppio alla parte. Inoltre, non di meno da qui a X anni non possano più ottenere l'incarico di marescalchi. Ancora, ciò abbia luogo, quando su istanza di qualcuno, prendessero qualche diffidato. Se, invece, di propria iniziativa per la loro intraprendenza prendessero qualche diffidato, allora, secondo antica consuetudine, debbano avere la quarta parte di quello che sarà pervenuto alla camera da detta cattura.

### **XCV**

#### **Che i marescalchi a richiesta di qualunque creditore siano tenuti a catturare il debitore**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che, se i marescalchi, che siano presenti in quel momento dentro la curia del Campidoglio, a richiesta di qualche creditore o di qualche chicchessia persona di catturare qualcuno fuori dell'Urbe diffidato, avvisato o bandito per debiti, che sia riparato in qualche luogo distante dall'Urbe entro quattro miglia, e riuscissero a prenderlo, che quegli stessi marescalchi per la stessa cattura debbano percepire ed avere un fiorino d'oro. Se, poi, quello che prendessero, fosse il diffidato in persona, ossia condannato ad una pena personale, per la stessa cattura il marescalco catturante sopraddetto ottenga due fiorini d'oro. Se, poi, per la stessa cattura i marescalchi abbiano pernottato a loro spese di giorno e di notte, possano percepire dallo stesso creditore soltanto un fiorino d'oro. Se, poi, quello, diretti al quale siano andati a catturare, non l'abbiano voluto catturare, allora lo stesso marescalco debba percepire ed avere mezza parte delle predette somme, nonostante che il privilegio, lo statuto ossia la consuetudine dicano il contrario. Infine, se oltre o di più abbiano ricevuto, incorrano nella pena di dieci libbre di provisini e il doppio di quello, che abbiano ricevuto, lo restituiscano alla parte.

### **XCVI**

#### **Delle taverne trovate aperte dopo il terzo suono della campana**

Ancora, che le taverne trovate aperte dopo il terzo suono della campana dai marescalchi, siano registrate dai loro notarii e siano tenute alla pena del taverniere di XII soldi di provisini da destinarsi per la metà alla camera e l'altra metà ai marescalchi, se sia stata una taverna pubblica nella quale siano stati presenti alcuni avventori. Se, poi, i presenti siano stati i massarii, siano tenute alla pena di X soldi di provisini, nonostante le sopraddette scusanti. Quella taverna, così trovata aperta, i marescalchi siano tenuti a segnalarla immediatamente alla camera dell'Urbe, sotto la pena di XXV libre di provisini da versare entro il periodo del loro sindacato, eccetto nei due giorni avanti le indulgenze generali delle festività della natività di nostro Signore Gesù Cristo e dell'Assunzione di Maria Vergine nel mese di agosto.

#### **XCVII**

##### **Che l'incarico sulle some dei panni che entrano nell'Urbe sia affidato alla Camera**

Ancora, stabiliamo ed ordiniamo che l'incarico riguardante le some di panni, che vengono e che entrano nell'Urbe, sia affidato alla stessa camera.

#### **XCVIII**

##### **Che le potestà e gli altri ufficiali destinati al governo di qualche terra, prima che vadano, debbano lasciare una garanzia nell'Urbe di attenersi alle direttive**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che, se qualche Cittadino Romano sia promosso a qualche incarico di potesteria, o con qualunque altro nome sia definito dal Popolo Romano, destinato a qualsiasi responsabilità, che, prima che acceda a dover esercitare l'incarico, sia tenuto e debba idoneamente garantire e dare assicurazione nella camera dell'Urbe di attenersi alla direttiva vigente nella terra, al cui governo sia stato deputato, e di pagare tutta la dovuta somma su cui contro di lui e i suoi ufficiali in detto incarico fosse stata portata avanti una sentenza. Inoltre, che la stessa cauzione e la fideiussione venga conservata nella stessa Camera, secondo la qualità dell'incarico e del salario da percepire da qualunque detto incarico a cui sia stato deputato. Poi, se qualcuno dei detti ufficiali, completato l'incarico, ritornando all'Urbe non abbia riportato la lettera di benservito dalla comunità, da dove è rientrato riferito alla sua buona amministrazione e non abbia fatto presente della sua posizione e d'essersi liberato, paghi alla camera dell'Urbe tanta somma di denaro, quanta fu la somma del salario del suo incarico amministrato da lui. Infine, sui predetti fatti i signori conservatori debbano indagare e rendere noto al Senatore chi abbiano trovato a sbagliare in questo, affinché li punisca alla pena meritata. Poi, se sia stato negligente in ciò, sia condannato a L libbre di provisini da scontare nel periodo del suo mandato.

## **XCIX**

### **Di coloro che accusano su parecchie trasgressioni e le abbiano provate alcune ed altre no**

Ancora, stabiliamo ed ordiniamo che, se qualcuno abbia accusato un altro di parecchie trasgressioni, in un unico e medesimo memoriale, delle quali trasgressioni, se fossero provate, l'accusato verrebbe condannato alla mera pena pecuniaria, ma se l'accusatore provasse alcune delle stesse trasgressioni e non provasse le rimanenti, chi accusa, per quelle non provate, paghi nella camera dell'Urbe la quarta parte della pena che i capitoli di sopra impongono a coloro che accusano e che non lo provano.

## **C**

### **Di coloro che accusano di furto e di rapina e che non lo provano**

Ancora, se qualcuno abbia accusato un altro di furto e di rapina, nel caso in cui si presentasse da doversi imporre la sola pena pecuniaria, ma non abbia provato l'accusa, sia punito a due soldi di provisini per ogni libbra in cui sarebbe venuto da doversi condannare l'accusato, da applicarsi alla camera dell'Urbe, qualora l'accusa sia stata provata.

## **CI**

### **Dei consiglieri che non devono parlare sulle proposte in consiglio generale**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che nessun consigliere o altra persona nel consiglio generale da convocarsi nel palazzo del Campidoglio, durante il tempo di ogni presidente osi o presuma dire, proporre o esporre qualcosa senza la speciale licenza e la delega del signor Senatore e dei due conservatori, che saranno in carica per quel periodo, se non soltanto a riguardo delle proposte che fossero presentate da qualsiasi proponente dentro il detto consiglio, sotto pena, se fosse dei magnati di C libbre di provisini, se fosse un militare o di un corpo di militari di XXV libbre di provisini, se fosse un popolare, di XII libbre di provisini da doversi pagare per metà alla camera. Poi, il Senatore, o colui che fosse rettore dell'Urbe, che fa quella stessa proposta durante il ricordato consiglio o colui che comanda di farla, subito dopo che è stata presentata la proposta, ingiunga la stessa pena, ossia faccia annunciare durante lo stesso consiglio che, sotto le pene predette, nessuno, se non riguardo alla predetta proposta fatta, dica qualcosa oppure osi o presuma dire. Infine, se il Senatore, o qualsiasi rettore, non si sia preoccupato di ottenere tali attenzioni e, se qualcuno abbia contravvenuto, o accadesse ciò, il Senatore e il rettore incorrano nella pena di L libbre di provisini.

## **CII**

### **Degli incarichi che non devono essere esercitati dal sostituto**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che ogni incarico ed ogni dignità della curia del Campidoglio e del Popolo Romano, i quali, con qualunque nome siano chiamati, vengano amministrati nell'Urbe, debbano essere amministrati ed essere esercitati da quelle persone alle quali l'offerta e la programmazione degli stessi incarichi e la dignità in qualunque modo sia stata data, e non da qualche sostituto. Poi, se qualche ufficiale a vita abbia fatto esercitare detto incarico da qualche sostituto, venga sospeso del tutto per un anno dal salario dello stesso e dagli accessori, dal predetto incarico e dai tributi. Se, invece, sia stato un ufficiale a tempo che facesse amministrare da un sostituto dello stesso incarico, venga privato dell'incarico, delle spese e del salario per diritto stesso, nonostante qualche statuto, consuetudine o privilegio dell'Urbe che dicano il contrario.

## **1 – Del medesimo argomento**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che, se qualche sostituto in qualche modo abbia ricoperto qualcuno degli stessi incarichi, incorra nella pena di C libbre di provisini per ogni volta, da applicarsi alla camera dell'Urbe. La qual pena il Senatore, e qualsiasi altro rettore, dal medesimo in tal modo sostituito e che amministra quell'incarico, sia tenuto a emettere senza remissione una condanna alla pena del doppio della pena predetta, la quale, durante il periodo del suo mandato qualora sia stato negligente nel pretenderla, debba essere defalcata dal suo salario dovuto. Poi, l'incarico di tal genere, che il sostituto abbia amministrato, per diritto stesso nullo e di nessun valore, non ottenga la conferma. Infine, se sia stato un notario, che in nessun modo si debba dar fede della sua scrittura durante il detto incarico, nonostante che qualche disposizione o consuetudine dicano il contrario.

### **CIII**

#### **Degli ufficiali infermi o impediti che al posto degli stessi subentri un altro del medesimo rione**

Ancora, se qualche ufficiale deputato a qualche incarico o dignità si sia ammalato o in servizio della Repubblica o in qualunque modo si dovesse assentare o sia stato diffidato, morto, inimicato o altrimenti impedito, così che non possa esercitare l'incarico sopraddetto e fosse necessario porre o surrogare un altro al posto suo, che entro dieci giorni i signori conservatori con il consiglio dei XXVI buoni viri, in luogo dell'infermo o, come premesso, dell'impedito, come è stato detto sopra, o assenti dallo stesso incarico, possano provvedere con altra persona nel medesimo rione.

### **CIV**

#### **Degli ufficiali a vita che hanno una lite**

Ancora, se qualcun ufficiale a vita fosse coinvolto in una lite o in un'inimicizia con qualcuno per sua arroganza, o per una colpa precedente, perciò non possa esercitare l'incarico, né chiedere, né ottenere le agevolazioni che sono consueti per un periodo in ragione dell'incarico sopraddetto, perdurando l'inimicizia sopraddetta.

### **CV**

#### **Delle oblazioni che non devono essere consegnate agli ufficiali**

Ancora, che tutti e singoli gli ufficiali della Curia del Campidoglio, del resto, in nessun modo debbano riscuotere o ottenere nella camera dell'Urbe le oblazioni della cera, del pepe, del sale, delle candele di sabato e di qualsiasi altro genere, nonostante vi sia un privilegio, uno statuto o la consuetudine che dica il contrario. Lo statuto, poi, non abbia valore riguardo ai frati di Santa Maria in Ara Coeli, che debbano ogni anno percepire dalla camera dell'Urbe L quietanze di sale, vale a dire, X quietanze di sale dai conservatori che sono presenti nella festa della Natività e otto da ogni conservatorio di detto anno. Poi, una libbra di cera per ogni settimana, ma non compreso nella cera per la celebrazione della messa del Santo Spirito, che ogni anno deve essere celebrata nel giorno del XX di maggio, e non compreso nella cera alla vigilia dell'Assunzione della Beata Maria Vergine del mese di agosto, né abbia valore lo statuto verso i XIII capi dei rioni, che sono soliti ottenere una libbra di pepe per ognuno nelle festività nella Natività di nostro Signore e nella festa della Resurrezione del Signore e dell'Assunzione della Beata Maria, per ogni festività.

## CVI

### **Della cancelleria e della sua custodia e dei custodi**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che la custodia della cancelleria del palazzo del Campidoglio, nella quale vengono detenuti e devono essere detenuti i prigionieri, in nessun modo riguarda al signor Senatore, né egli si intrometta in qualche modo riguardo la sua custodia e i custodi. Ma la custodia e la cura della custodia e l'assegnazione dei custodi della stessa cancelleria spetta interamente ed è pertinente e sia pertinente ai signori conservatori della camera dell'Urbe presenti e futuri. I quali signori conservatori siano tenuti e debbano fare custodire detta cancelleria e destinare a predetta custodia e stabilire custodi soltanto buoni e idonei e sufficienti Cittadini Romani e non di un altro luogo. Poi il palazzo sia custodito a spese e con le sostanze della camera dell'Urbe in questo modo: vale a dire, che i proventi di detta cancelleria che entrano e debbano essere della camera predetta e siano pertinenti alla stessa camera e sono pertinenti di diritto, siano degli stessi custodi che alla custodia predetta siano stati destinati per quel periodo dai signori conservatori di detta camera. Inoltre gli stessi custodi ricevano e prendano i detti proventi in questo modo: vale a dire che, i detti custodi accettino e ricevano dai Romani e dagli abitanti nell'Urbe, come entrata di detta cancelleria da ognuno li messo e detenuto o che vi debba esser messo e che vi debba essere detenuto per qualunque motivo, soltanto quattro soldi di provisini. Da ogni forestiero, poi, quale entrata di detta cancelleria, debbano percepire ed ottenere sei soldi di provisini soltanto e non oltre; per risolvere ogni dubbio, debbano percepire ed ottenere quattro denari di provisini per ogni giorno dai Romani e dagli abitanti nell'Urbe per ciascuno. Dal forestiero i detti custodi ogni giorno ricevano sei denari di provisini per ogni prigioniero e non oltre. Per l'uscita di detta cancelleria i detti carcerati non siano tenuti a pagare niente, né i detti custodi debbano riceverlo. Poi, se i detti custodi o qualcuno di loro abbia contravenuto, incorrano nella pena di XXV libbre di provisini per ogni volta, da applicarsi alla detta camera. Inoltre, i detti custodi, che siano ricevuti e siano ammessi alla detta custodia, siano tenuti e debbano versare in comune nella camera dell'Urbe idonea fideiussione di mille fiorini d'oro riguardo al custodire bene e sollecitamente e legalmente la stessa cancelleria e i prigionieri in essa deposti, mandati e da comparire. Ancora, siano scelti e siano deputati dai detti signori conservatori a detta custodia in quel numero e per quel periodo che a loro parrà, o almeno per metà anno; poi, finito il periodo dell'incarico degli stessi custodi o alla fine del detto incarico rimangano e debbano rimanere per trattare atti amministrativi e debbano trattare gli atti amministrativi, come gli altri ufficiali della curia del Campidoglio. Ancora, se nel periodo di detta loro custodia e del detto loro incarico, qualcuno da detta cancelleria si allontanasse, e la camera dell'Urbe incorresse o subisse qualche danno, gli stessi custodi siano tenuti a riparare, migliorare e risarcire del loro proprio tali danni e l'interesse a detta camera, e preservare indenne ed illesa la detta camera e la parte, se vi fosse una parte lesa. Ancora, il signor Senatore in nessun modo si intrometta su detta custodia e sui custodi. Inoltre, se fosse fatto o facesse altrimenti, qualsiasi cosa abbia fatto, non abbia valore per diritto stesso. Poi, incorra nella pena di C fiorini d'oro da sottrarglisi dal suo salario, che devono esser trattenuti dalla predetta camera dell'Urbe nel periodo del mandato dello stesso signor Senatore. Infine, i conservatori che saranno in carica nel periodo dopo la pubblicazione del presente statuto, appena pubblicati gli statuti, entro otto giorni insedino i custodi predetti. E questo subito venga messo in esecuzione, sotto pena di C libbre di provisini per ciascuno.



## **1 – Del medesimo argomento**

Ancora, che i custodi di detta cancelleria non pongano o mettano la catena ad alcun prigioniero detenuto in detta cancelleria, se tale prigioniero non fosse pubblico ladro o omicida, falsario o traditore, oppure, incolpato di tale crimine, a causa di ciò dovesse perdere la vita ed essere condannato a morte. Poi, se qualcuno abbia contravvenuto, incorra in X libbre di provisini per ogni volta e da applicarsi alla camera dell'Urbe a carico di ognuno degli stessi.

### **CVII**

#### **Che il Senatore ed i suoi ufficiali siano tenuti a pagare sei denari per ogni fiorino**

Ancora, che il signor Senatore dell'Urbe, che sarà in carica per il periodo, ed i suoi ufficiali della curia del Campidoglio, salariati e fuori del Campidoglio e stipendiati del Popolo Romano e della camera dell'Urbe, siano tenuti e debbano pagare dal loro salario nella camera dell'Urbe sei denari di provisini per ogni fiorino di detto salario, da versarsi nella cassa della camera dell'Urbe. Poi, che il camerario di detta camera, che sia stato (in carica) per il periodo, sia tenuto e debba fare ottemperare le predette cose in virtù del proprio stipendio e trattenere i detti sei denari per ciascuno a favore della detta camera e depositarli nella cassa della detta camera e porli e subito farli mettere insieme altri in comunità, sotto pena di C soldi di provisini per ogni volta, da applicarsi alla camera dell'Urbe. E ciò abbia valore nel presente, nel futuro e nel passato.

### **CVIII**

#### **Di coloro che non devono pescare o andare per i fiumi**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che nessuno del resto osi transitare in modo disonesto lungo i fiumi e proceda a pescare con qualche strumento di ferro, a scavare gli argini delle terre e dei fiumi, per una volta che vi siano, e a riempire i fiumi; a causa di quelle azioni il corso delle acque venga deviato, le quali acque siano portate dentro i possessi dei medesimi. Che, se qualcuno abbia contravvenuto, per ogni volta incorra nella pena di X libbre di provisini, da applicarsi per metà alla camera dell'Urbe e per l'altra metà all'accusatore.

### **CIX**

#### **Del salario del notario dei conservatori**

Ancora, che il notario dei conservatori, che sia stato (in carica) per il periodo, per il suo salario ogni mese riscuota dalla camera dell'Urbe sei fiorini d'oro dai soldi della detta camera, come al solito.

### **CX**

#### **Delle fideiussioni fatte con i magnati e i cavalieri**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno o alcuni Cittadini Romani, tanto popolari quanto cavalieri, abbiano fatto o avessero fatto qualche fideiussione a qualche barone o a un magnate dell'Urbe, o ai loro bastardi, che il Senatore, o i conservatori, o gli esecutori di giustizia e i quattro loro consiglieri - esaminata sommariamente la sola verità e sotto tono, senza chiasso e senza la presenza del giudice - siano tenuti e debbano, per richiesta dei detti fideiussori con la loro cattura o con un inseguimento a cavallo o con l'intervento dell'esercito, a indurre detto barone o magnate a tirar fuori i detti fideiussori dalla detta fideiussione ed a salvaguardarli indenni, sotto pena di C libbre di provisini per ciascun contravventore. E ciò si intenda per il presente, per passato e per il futuro.

### **CXI**

#### **Delle persone sospette e fuggiasche**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che nessuno possa essere preso per un debito, prima che sia costretto e diffidato, o avvisato, o bandito, se non fosse una persona sospetta e fuggitiva, che non possieda stabili nell'Urbe o nel suo distretto. Nel qual caso, prima che sia preso per sospetto e fuga e, non

possedendo stabili, debba assicurarsi credibilità davanti al giudice tramite testimoni. Ma altrimenti in nessun modo sia concesso dal giudice il permesso di prenderlo. Inoltre, nel caso in cui qualcuno, come sopra è stato detto, a causa del dubbio venga legittimamente preso, sia rilasciato, se è pronto a soddisfare e abbia accettato di presentarsi in giudizio e pagando, una volta giudicato.

## **CXII**

### **Delle eccezioni da non opporsi contro qualche notario degli infrascritti**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che nessuna persona osi o presuma porre qualche opposizione o eccezione contro qualche atto scritto a mano di qualsiasi notario romano o di un altro notario e (osi o presuma) dire contro un notario iscritto nella matricola del collegio dei notari dell'Urbe, che quello che trascrive tale atto non sia stato o (non) sia un notario. Poi, chi abbia contravvenuto, paghi cinquanta libbre di provisini del Senato per metà alla parte che ha prodotto detto atto; libbre da doversi togliere al momento del fatto stesso al contravventore dal giudice della causa, senza altra sentenza. Inoltre, se il giudice sia stato negligente in questo, sia tenuto a pagare a detta camera dal suo salario, durante il periodo del suo mandato, X libbre di provisini. Ma, tuttavia, tale eccezione o obiezione non giovi, né a quello contro cui viene obiettato nuoccia in qualche modo.

## **CXIII**

### **Degli atti e degli arbitri raccontati e scritti da un diffidato, che siano tenuti validi**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che un atto, una sentenza o un processo scritto da mano di qualunque notario diffidato o scomunicato, anche se i testimoni, gli scritti e tutti o alcuni degli stessi fossero diffidati o scomunicati, non si ritenga viziato, o debba essere viziato, né sia viziato un arbitrato, o un lodo manifestato o dato da un arbitro o da un arbitratore diffidato o scomunicato.

## **CXIV**

### **Dei soldi che devono esser riscossi dai trascrittori dei delitti in copie**

Ancora, che i trascrittori dei delitti per riprodurre copie di qualsiasi accusa, anche se fossero cento accusati in un solo memoriale, ricevano soltanto due soldi di provisini e non oltre; per le obiezioni sul danno arrecato e sulle parole ingiuriose e per soddisfare il mandato ricevano due soldi di provisini soltanto. Ancora, per la copia di qualsiasi inchiesta, anche se fossero parecchi inquisiti nella medesima inchiesta, ricevano quattro soldi di provisini e non oltre. Ancora, per la copia dei capitoli, se sono parecchi pur in un solo foglio di carta, il trascrittore riceva dieci soldi di provisini. Se, poi, sono su un solo foglio o meno, riceva VI soldi di provisini e non oltre; per la copia di qualsiasi testimone che parla, riceva XVIII denari; e per chi dice che lui non sa niente, riceva VI denari di provisini e non oltre. Per la copia, infine, della sentenza sui delitti riceva quattro soldi e non oltre. Poi, chi abbia contravvenuto paghi in soldi XXV libbre di provisini per ogni volta, libbre da applicarsi alla camera dell'Urbe, che devono esser pretese sul fatto dal giudice dei delitti, per la pena predetta. Infine, le iniziative predette abbiano valore contro i Cittadini Romani e anche contro forestieri e che i trascrittori predetti siano selezionati dal sindaco dell'Urbe.

## **CXV**

### **Che i notari dei delitti rilascino copia delle accuse e delle indagini a chi la richiede**

Ancora, che i giudici ed i notari dei delitti e degli atti pendenti siano tenuti a rilasciare copia di tutte le accuse e delle indagini alle parti richiedenti, affinché possano darne soddisfazione in modo idoneo nella camera dell'Urbe, se non nella causa, quando la pena personale decadesse, sotto pena di X libbre di provisini per ogni volta per chi contravviene; libbre da trattenersi dal loro salario dal camerario della camera dell'Urbe a favore di detta camera.

## **CXVI**

### **Delle sentenze che devono esser consegnate nella Camera dell'Urbe dai notari dei delitti**

Ancora, che i notari dei delitti e degli atti pendenti siano tenuti e debbano, entro otto giorni dal giorno della pubblicazione della sentenza, consegnare e dare nella camera dell'Urbe in scritto e per esteso tutte le sentenze delle condanne e anche delle assoluzioni pubblicate e le cause e riguardo i processi dei delitti, sotto pena di X libbre per ciascuno e per ogni giorno in cui abbiano agito al contrario...(manca)... di scontare per la predetta stessa pena, da applicarsi alla camera dell'Urbe. Poi, siano tenuti anche a scrivere e fare scrivere tutti gli editti da mandare agli avvocati, senza alcun pagamento di moneta a favore della camera dell'Urbe, sotto la pena predetta.

### **CXVII**

#### **Di un uomo da destinarsi dai signori conservatori a tenere la custodia delle cose del Campidoglio**

Ancora, per mezzo dei signori conservatori venga destinato un massaro, che abbia cura e custodia di tutte le cose esistenti nel palazzo del Campidoglio; faccia l'assegnazione dentro le stanze del palazzo e riceva all'entrata e all'uscita ogni Senatore o il reggente ed esercente l'incarico di Senatore. Infine, che il procuratore della camera dell'Urbe e colui, che sia stato in carica per il periodo, sia tenuto a fare l'inventario di dette cose.

### **CXVIII**

#### **Che i forestieri vengano citati presso la sede del loro procuratore quando si dispongano come avversari per cose che devono esser confiscate alla Camera dell'Urbe**

Ancora, che qualsiasi forestiero e non abitante nell'Urbe, preparandosi come avversario da sé o per mezzo di un suo legittimo procuratore in riferimento al bestiame e alle cose depositate e da depositarsi presso la camera dell'Urbe - anche cose che potrebbero essere confiscate -, se vi fosse contesa su la confisca delle stesse, quelle cose da confiscarsi alla stessa camera siano chiamate a venire nell'Urbe presso la sede del suo procuratore dell'Urbe, o di uno che abita nell'Urbe, per ogni atto e pure per ascoltare la sentenza. O se il procuratore non abbia abitato nell'Urbe, sia sufficiente la citazione fatta per mezzo del messo sulle scale della curia del Campidoglio. E tale citazione abbia valore e tenga e sia considerata come citazione legittima, fatta prima con l'ammonizione al forestiero, o al suo procuratore, che per lo stesso elegga domicilio in un luogo nell'Urbe, in cui debba essere citato. Con la quale dichiarazione ed scelta del luogo fatta, il forestiero venga citato presso quel luogo, altrimenti venga citato sulle scale della curia del Campidoglio in un giorno per un altro giorno dedicato ai giudizi, nell'orario delle cause, per ogni atto come anche per ascoltare la sentenza.

### **CXIX**

#### **Che quando venisse assegnato qualche memoriale contro la Camera, siano citati gli avvocati e i procuratori della stessa Camera**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che il signor Senatore, ossia chiunque altro o qualche altro che esercita l'incarico del Senatore, che sia stato (in carica) per quel periodo e la sua aula consiliare non deliberi nessun memoriale, né rimetta la causa contenuta nello stesso memoriale a qualche giudice o agli ufficiali per conoscere o per concludere ciò, o quelle cose che fossero contro la camera dell'Urbe, o contro un'altra qualunque persona speciale. Se in primo luogo per conoscere l'assegnazione di detto memoriale e della sua deliberazione non siano stati legittimamente citati l'avvocato e il procuratore della camera dell'Urbe o la persona contro la quale il memoriale sia stato assegnato. Ma, se avvenisse diversamente, tale deliberazione e consegna non abbia valore per diritto in sé, né pregiudichi contro qualcuno per i diritti di detta camera né della parte.

### **CXX**

#### **Che i custodi della cancelleria del Campidoglio non rilascino nessuno senza la ricevuta di rilascio sottoscritta per mano del notario infrascritto**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che i custodi della cancelleria del Campidoglio, che ora sono (in carica) e per il periodo che lo saranno, in nessun modo rilascino né osino rilasciare qualcuno o qualche persona trattenuta, condannata o diffidata della detta camera a seguito del versamento di soldi, senza la ricevuta del rilascio scritta per mano del notario maggiore della camera o del protonotario, sotto pena di XXV libbre di provisini del Sanato per ognuno che abbia contravvenuto, da doversi applicare per ogni volta alla camera dell'Urbe.

### **CXXI**

#### **Che l'avvocato e il procuratore della Camera non possano essere avvocati o procuratori di nessuno durante il loro incarico**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che l'avvocato e il procuratore della camera non possano né debbano essere avvocati né procuratori di alcun altra persona nella curia del Campidoglio, sotto pena di XXV libbre di provisini per ogni contravventore per ogni volta, da doversi trattenere dal suo salario dal camerario della camera dell'Urbe nel periodo del suo mandato. E ciò si intenda durante il loro incarico.

### **CXXII**

#### **Che i diffidati, che in una causa civile agiscono contro altri diffidati, non vengano rifiutati**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che un diffidato, che agisce contro un altro diffidato in una causa civile, non venga rigettato. Ma, agendo contro il diffidato predetto, sia ascoltato e valgano e tengano la sentenza ed il processo, emessa e fatto a favore dello stesso, eccetto per i diffidati alla pena capitale, i quali in nessun modo vengano ascoltati.

### **CXXIII**

#### **Che nessuno porti armi per l'Urbe dopo il terzo suono della campana**

Ancora, che nessuno di notte dopo il terzo suono della campana, con licenza o senza, porti armi per l'Urbe. I marescalchi, poi, chiunque abbiano trovato che porti armi dopo il terzo suono della campana, siano tenuti - sotto pena di XXV libbre di provisini da doversi trattenere dal loro salario dal camerario della camera dell'Urbe in favore di detta camera, o anche dal sindaco, che abbia indagato tale ufficiale -, a condurlo in Campidoglio e presentarlo al Senatore (che giudichi), se (il portatore di armi) non fosse persona onesta o di buona fama, che avesse la lanterna o il fuoco, che si vedesse palesemente, o se non fosse persona che andasse fuori città, o venisse.

### **CXXIV**

#### **Che nessuno debba portare il bastone a punta**

Ancora, che nessuno, con licenza o senza, possa portare bastone a punta, o un'altra arma simile a quel bastone o a un punteruolo, sotto pena di XXV libbre di provisini. Inoltre, chi porta le armi predette, senza dubbio dai marescalchi sia condotto sul Campidoglio ed essi siano tenuti a presentarlo al Senatore, sotto pena di XXV libbre di provisini. Infine, qualunque ufficiale abbia dato, o abbia concesso, a qualcuno la licenza di portare le armi predette, ricada nella pena di XXV libbre di provisini del Senato, da detrarsi ai medesimi per doverle applicare alla camera dell'Urbe tanto dal sindaco che abbia indagato tale ufficiale, quanto dal Senatore dell'Urbe.

### **CXXV**

#### **Che i consoli delle arti dell'Urbe rendano giustizia dalla torre del mercato da sopra guardando il Campidoglio**

Poiché per diritto a Dio e agli uomini è abominevole che degli uomini, per una qualche pretesa di reclamare e di conoscere qualche diritto, siano giudice a favore di se stessi contro qualche altro, stabiliamo e ordiniamo che nessun console, o qualsiasi altro, osi, né in qualche modo presuma, di governare la sua curia e rendere conto tra coloro ai quali, dal diritto e dalla forma degli statuti dell'Urbe, è stato demandato ed è consueto in qualche parte dell'Urbe, se non soltanto appunto dalla torre del mercato da sopra guardando il Campidoglio e da lì rivolto sotto il foro del Campidoglio e durante tutto il periodo del suo mandato e su tutto lo stesso foro. Poi, chi abbia contravvenuto, ricada sotto la pena da versare alla camera dell'Urbe di C libbre di provisini per ogni volta, in cui abbia contravvenuto, da esigersi dal Senatore sul momento stesso. Inoltre, nondimeno gli interventi compiuti da tale console o da qualunque altro ufficiale fuori dei luoghi predetti siano nulli per diritto stesso e di nessun valore. Infine, nessuno degli ufficiali della curia debba mandare in esecuzione gli stessi processi e le sentenze così pronunciate dai detti luoghi, sotto la detta pena.

## CXXVI

### **Che i marescalchi della Curia del Campidoglio siano vigili e abbiano cura dell'acqua della fontana di Trevi**

Ancora, affermiamo e ordiniamo che i marescalchi della curia del Campidoglio, che adesso sono, e nel tempo saranno, in carica, siano e debbano essere i sorveglianti della fonte di Trevi e che detti marescalchi siano tenuti con proprio giuramento per il periodo del loro incarico ad informarsi ed a farsi informare sulla condotta della detta fonte e dell'acqua di Trevi dai cancelli di Trevi fino all'orto della chiesa di San Leonardo, da un lato e dall'altro di detta condotta. Infine, che nella detta condotta, nessuno osi fare né ottenere un gocciolo, una cannella ossia un foro, onde da detta condotta possa far uscire acqua, se non attraverso le cannelle della fonte di Trevi.

*Dopo questo capitolo nel codice VO'M segue:*

#### **Di coloro che ottengono un pisciolino o una cannella nella condotta dell'acqua di Trevi**

Ancora, che nessuna persona tenga, né debba tenere sgocciolo, ossia una cannella forata, onde possa far uscire acqua da detta condotta, sotto pena di XXV libbre di provisini del Senato per metà siano del detto marescalco e per l'altra metà tra la camera dell'Urbe e l'accusatore ossia denunziante, e sia mantenuto il marescalco. Vicino detta condotta di Trevi nessuno debba avvicinarsi a detta condotta con fratte né con alberi, per lo spazio di un passo del Senato da detta condotta, sotto pena di X libbre di provisini. Infine, nessuna persona butti né faccia buttare immondizie, né alcun putridume nelle carbonaie vicino alla condotta predetta, sotto pena di C soldi di provisini del Senato.

#### **1 – Del medesimo argomento (Di coloro che lavano i panni nell'abbeveratoio di Trevi cod.O'M)**

Ancora, che nessuna persona lavi né faccia lavare nell'abbeveratoio delle bestie e alle cannelle poste nella condotta di Trevi, vale a dire: panni, filati e altro putridume, sotto pena di C soldi di provisini per ogni volta.

#### **2 – Del medesimo argomento (Dei preposti alla riparazione della fonte di Trevi, cod. O'M)**

Ancora, stabiliamo che coloro, o colui, che fossero incaricati ad aggiustare e riparare detta fonte, debbano rendere conto dell'entrata e dell'uscita di detta riparazione con quattro uomini idonei e discreti, dei quali due siano del rione Trevi altri due del rione Colonna. Infine, siano tenuti e debbano rendere detto conto entro tutto il mese di ottobre allora corrente, sotto pena di C soldi di provisini.

#### **3 – Del medesimo argomento (Delle aperture della fonte di Trevi che devono essere ripulite, cod. O'M)**

Ancora, affermiamo e ordiniamo che tutti gli uomini nelle loro vigne debbano ripulire le prese dell'acqua della fonte di Trevi, a spese loro, fino al risanamento, così che l'acqua piovana non possa entrare in detta condotta, sotto pena di X libbre di provisini.

#### **4. – Del medesimo argomento (Della metà delle pene da attribuirsi ai marescalchi, cod. O'M)**

Ancora, affermiamo e ordiniamo che, di tutte le sopraddette pene, la metà sia dei detti marescalchi che ora sono in carica e nei tempi lo saranno, e l'altra metà sia tra la Camera dell'Urbe e l'accusatore o denunziante. Inoltre, il denunziante ossia l'accusatore venga mantenuto segreto.

#### **CXXVII**

##### **Che i signori conservatori siano tenuti una volta al mese a ispezionare la fonte di Trevi**

Ancora, affermiamo e ordiniamo che i conservatori della camera dell'Urbe, o uno di loro, insieme o uno alla volta, siano tenuti con proprio giuramento una volta durante il loro incarico e gli esecutori di giustizia e i quattro loro consiglieri, o uno di loro insieme o uno alla volta, secondo il proprio giuramento una volta durante il loro incarico siano tenuti e debbano andare, a ispezionare e a investigare su detta fonte di Trevi, affinché qualcuno non istalli in essa un pisciolino o abbia un'apertura in essa, dalla torre di Trevi fino alla vigna di Giovanni del Bono. I quali, se abbiano trovato qualche contravventore, lo puniscano con la pena più sopra dichiarata, come sopra è stato detto, sotto pena di XXV libbre di provisini da doversi versare alla camera dell'Urbe. Infine, per ognuno dei sei mesi durante il mandato del signor Senatore i predetti capitoli siano banditi per l'Urbe.

#### **CXXVIII**

##### **Che i banditori facciano i bandi e le relazioni**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che i banditori dell'Urbe siano tenuti e debbano divulgare i bandi a loro consegnati o da consegnarsi nel medesimo giorno della consegna o nel seguente e riferire nella camera dell'Urbe al notario, ossia allo scrivano, di detta camera e scrivere la relazione dei detti bandi, che abbiano divulgato in quel medesimo giorno, o nel seguente dopo la divulgazione del bando, sotto pena di X libbre di provisini per ciascun contravventore per ogni volta. Inoltre, ogni giorno dedicato alla giustizia, tramite loro stessi e tramite uno di loro stessi, siano tenuti e debbano domandare e interrogare il camerario e il procuratore della camera dell'Urbe, se nel detto giorno vi sia da pubblicare qualche bando, mentre l'originale viene restituito, sotto la pena predetta.

#### **CXXIX**

##### **Che la giustizia entro C soldi possa essere resa in ogni momento**

Ancora, che nelle cause entro i cento soldi venga resa giustizia in ogni momento, non ostante la sospensione della raccolta delle messi, delle vendemmie. Poi, che le cause da sopra i C soldi non possano essere interrotte.

#### **CXXX**

##### **Che colui che abbia reciso un membro a qualcuno che gli sia reciso in modo simile, se non adempia ciò che qui sotto è contenuto.**

Ancora, se qualcuno abbia reciso con premeditazione, di proposito e deliberatamente a qualcuno qualche membro, vale a dire, una mano, un piede, la lingua, un orecchio o gli abbia accecato con intenzione un occhio o gli occhi, similmente gli venga amputato un membro, se entro X giorni dal giorno della emessa sentenza, o dopo che sia pervenuto in potere del comune. Se a causa di ciò sia stato diffidato, paghi per un piede, per una mano, per la lingua, per il naso o per un occhio IIIxC libbre di provisini, se sia stato un fante. Se, poi, sia stato un militare o di un corpo di militari o cavaliere, paghi VIxC libbre di provisini. Se, poi, un barone o un magnate, o un suo bastardo, VIIxC fiorini d'oro. Delle quali pene la metà vada alla parte e l'altra metà alla camera dell'Urbe.

#### **CXXXI**

##### **Che i consoli non possano condannare qualcuno che non sia del loro mestiere**

Ancora, che nessuno venga portato davanti ai consoli dei mestieri, ossia davanti a quelli che sovrintendono ai mestieri o anche agli artigiani, oppure davanti a quelli che sovrintendono alle professioni, i quali possano costringere ossia indurre qualcuno che non sia della loro professione, ossia del loro collegio o della loro corporazione a discutere con lui, oppure a rispondere davanti agli stessi consoli che sovrintendono ai mestieri o alle loro curie. Né anche lo possano fare quelli che sovrintendono sul mestiere suo, oppure sul collegio, o sulla sua corporazione, né sulle cose, sulle attività che riguardano a quel mestiere, sotto pena di L libbre di provisini per ciascun contravventore per ogni volta. Il Senatore sia tenuto ad abolire la detta pena al contravventore, sotto pena di C libbre di provisini da trattenersi dal suo salario nel periodo del suo mandato.

## CXXXII

### **Della moneta da riscuotersi dagli scrivani del Senato dell'Urbe a favore degli infrascritti**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che gli scrivani del Senato dell'Urbe, che ora sono in carica, o nel tempo lo saranno, per le diffide o le riabilitazioni che devono esser lette da loro, non debbano percepire niente dai Romani se scritte per i magnati dell'Urbe, per le chiese, per i monasteri, per gli ospedali dell'Urbe, o vicino all'Urbe per tre miglia, né riferite ai mandati o agli editti o alle citazioni che devono esser sottoscritte da loro, non percepiscano niente. Vogliano, tuttavia, che per una sottoscrizione dai forestieri, da ognuno dei predetti, pretendano XII denari di provisini soltanto e non di più. Ancora, per la lettura di una diffida, che deve esser letta da loro, derivante da malefatte, da trasgressioni e da delitti, ossia per via di un'accusa, oppure per via di un'indagine condotta dagli stessi forestieri ossia contro quei forestieri, non debbano percepire nulla e siano tenuti a leggere la stessa o le stesse diffide nel giorno di sabato, o in quel giorno in cui viene fatto il mercato, sotto pena di C libbre di provisini del Senato per ogni volta, se abbiano contravvenuto, e da applicarsi alla camera dell'Urbe. Ancora, che dai detti forestieri per ogni cittadinanza che da loro deve esser sottoscritta, dagli stessi, o sia uno o siano parecchi dentro la detta unica cittadinanza, ricevano soltanto X soldi di provisini e non oltre, sotto la predetta pena, che deve esser pagata come sopra. Comunque, non di meno siano tenuti a sottoscrivere la stessa cittadinanza. Ancora, che detti scrivani del Senato per una riabilitazione, che deve esser da loro letta, o sia uno o parecchi riportati in una unica e medesima riabilitazione, se venisse da qualche comune di qualche città, castello, terra o villaggio o da persone forestiere speciali, se la riabilitazione eccedesse le C libbre di provisini fino a VxC libbre di provisini, ricevano X soldi di provisini per ogni centinaio e non oltre. Da C libbre in su fino a tutta la quantità di libbre o di fiorini d'oro, ricevano due fiorini d'oro soltanto e non oltre. Ancora, se fossero parecchie persone speciali nominate nella stessa riabilitazione, ricevano insieme al comune due fiorini d'oro e non oltre. Ora, tale pagamento non si intenda secondo la somma di moneta contenuta nella stessa riabilitazione, ma secondo la somma del pagamento fatto dai predetti nella camera dell'Urbe. Poi, sulla riabilitazione dalla pena capitale e dalla condanna a morte, se fosse uno solo in una unica riabilitazione, per la lettura di detta riabilitazione ricavano un fiorino d'oro e non oltre, se fossero due ricevano due fiorini d'oro e non oltre. Da lì, poi, in sopra fino a qualunque numero, ricevano tre fiorini d'oro e non oltre. Dai magnati, infine, e dagli altri che sono soliti dar sfoggio del loro seguito nella camera dell'Urbe per tali riabilitazioni non ricevano niente come dai Cittadini Romani. Vogliamo, inoltre, che per le copie delle diffide o delle riabilitazioni, dai Romani o, se siano uno o più citati nella diffida o nella riabilitazione, debbano ricevere due soldi di provisini soltanto e non oltre. Poi, per le copie dei privilegi o per la deliberazione decisi in parlamento o nei consigli generali e per le riforme debbano ricevere e ottenere dai detti Romani X soldi di provisini e non oltre per ogni privilegio. Dai forestieri, invece, per le stesse copie ricevano il doppio e non oltre. Inoltre, i detti scrivani del Senato siano tenuti a sottoscrivere le stesse copie tanto ai detti Romani quanto ai forestieri, senza alcun altro pagamento, estorsione, sotto la predetta pena da doversi pagare come sopra. Se, poi, le stesse diffide o le riabilitazioni o i privilegi tanto per i Romani, quanto per i forestieri o per i magnati li volessero avere e ricevere dagli stessi scrivani del Senato nella forma di atto pubblico, che quegli stessi siano



tenuti a portare agli stessi detti scrivani del Senato la carta pecora. Inoltre, per tali pubblicazioni siano tenuti a pagare ai detti scrivani del Senato la doppia quantità e il dovuto, come sopra è stato scritto delle copie. Ancora, siano tenuti a stendere le predette scritture entro il termine di X giorni dal giorno della richiesta detta copia a loro o della detta pubblica scrittura, sotto la pena sopraddetta per ogni volta, da pagarsi come sopra. Infine, che il Senatore dell'Urbe, che c'è ora o che vi sarà nel tempo, sia tenuto a far adempiere le predette cose, sotto pena di cento fiorini d'oro da trattenersi dal suo salario a favore della camera dell'Urbe nel periodo del suo mandato. Ancora, che il sindaco dell'Urbe, che c'è ora e che vi sarà nel tempo, sia tenuto e debba secondo il proprio giuramento a giudicare gli stessi scrivani del Senato ed il Senatore, come gli altri ufficiali dell'Urbe e del palazzo del Campidoglio riguardo a quegli stessi atti, nonostante che qualche statuto dell'Urbe o privilegio affermi il contrario.

### CXXXIII

#### **Di quello che i cancellieri dell'Urbe e i loro notari debbano ricevere per gli atti infrascritti e per il loro incarico**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che i cancellieri dell'Urbe, che vi sono ora e che vi saranno nel tempo, e ognuno degli stessi, siano tenuti e debbano, sotto il vincolo del giuramento, a richiesta di chiunque, tanto Romano quanto forestiero, e degli ufficiali dell'Urbe e della curia del Campidoglio o di qualcuno di loro, a cercare e a fare ricercare dai loro notari i registri della cancelleria dell'Urbe assegnati a loro, e esistenti presso di loro riservati alle diffide e alle riabilitazioni o ai privilegi del Popolo Romano decisi in parlamento o nei consigli generali, del quale o dei quali interessa in quel momento. Poi, per detta ricerca per ogni registro abbiano e debbano avere dai Romani XII denari di provisini, dai forestieri, invece, due soldi di provisini e non oltre, purché colui che vuole detta diffida e riabilitazione o privilegio curi di ottenerla da loro e debba portare ai medesimi la ricevuta che è consueta avere dagli ufficiali della curia del Campidoglio. Inoltre, per ogni copia di una diffida o di una riabilitazione, o sia di uno o di parecchi, o fosse di una comunità, di una città, di un castello o di una terra con persone speciali, ricevano quattro soldi di provisini soltanto e non di più. Poi, per la copia di un privilegio del Popolo Romano, ricevano X soldi di provisini e non di più. Invece per apporre il sigillo di un editto, di una citazione o di un mandato non ricevano nulla dai Cittadini Romani. Inoltre, la medesima cosa si intenda dalle chiese, dai monasteri e dagli ospedali dell'Urbe e vicino all'Urbe per tre miglia. Dai forestieri, invece, per ciascuno o per qualsiasi sigillo posto dei predetti ricevano XII denari di provisini. Per porre il sigillo, infine, di qualsiasi cittadinanza, o sia contenuto uno o siano parecchi gli scritti in detta cittadinanza, ricevano X soldi di provisini e non di più. In verità, per una cancellatura di una diffida e di una riabilitazione dai Romani non ricevano niente dalla camera dell'Urbe circa i predetti casi. Pure per le diffide e per le riabilitazioni e per i privilegi di spettanza della stessa camera e in qualche modo a loro utili, non debbano percepire ed avere niente. Per la cancellatura invece di una diffida dai Romani non percepiscano niente. Dal forestiero, invece, per la cancellatura di qualsiasi diffida in qualunque modo e comunque sia, debbano percepire ed avere X soldi di provisini e non di più; o sia contenuto uno o siano parecchi i diffidati in un'unica e medesima diffida. Ancora, dal comune, o senza ufficiali del comune, con persone speciali o senza persone speciali, ricevano per detta cancellatura XX soldi di provisini e non di più. Ancora, i predetti notari dei cancellieri siano tenuti a sottoscrivere i predetti atti, di mano loro. Poi, se abbiano contravvenuto nei predetti, o in qualcuno dei predetti casi, i detti cancellieri incorrano nella pena di L libbre di provisini per ciascuno e per ogni volta; invece, i loro notari incorrano nella pena di X libbre di provisini per ciascuno e per ogni volta e da applicarsi alla camera dell'Urbe. Inoltre, che sui predetti casi gli stessi e chiunque degli stessi rispetti la decisione, come gli altri ufficiali. Infine, il Senatore dell'Urbe che sarà (in carica) nel momento e lo è ora, sia tenuto col vincolo del giuramento a fare osservare le predette norme, sotto pena di C fiorini d'oro da trattenersi dal suo salario nel periodo del suo mandato, e da doversi applicare alla camera dell'Urbe. Inoltre, i detti cancellieri ed i

loro notari siano tenuti a compiere tutti i predetti impegni, a richiesta dei predetti, entro il termine di tre giorni da conteggiarsi dal giorno della notificazione fatta ai medesimi in riferimento ai predetti casi, sotto la pena predetta da pagarsi come sopra, non ostante che qualche legge o statuto dell'Urbe, sopra o sotto posto, o privilegio affermi il contrario.

#### **CXXXIV**

**Degli incarichi dei maestri e dei vicemaestri e che vengano imbussolati e rispettino il sorteggio**  
Ancora, stabiliamo e ordiniamo che l'incarico dei maestri e dei loro notari e dei loro vicemaestri vengano imbussolati, cosa da farsi secondo la forma e le modalità degli altri ufficiali dell'Urbe e della Curia del Campidoglio, e che lo stesso incarico duri e debba durare soltanto sei mesi al massimo e che gli stessi maestri e i notari degli stessi e i vicemaestri rispettino il la prassi, dopo aver finito il loro incarico, come gli altri ufficiali della Curia del Campidoglio. Inoltre, siano tenuti a praticare e a esercitare lo stesso incarico, secondo le modalità e la forma dei capitoli scritti sotto per i medesimi che devono esser dettati nelle consegne dai signori conservatori della Camera, dagli esecutori di giustizia, e dai quattro dei loro consiglieri della felice società dei balestrieri e dei pavesatori dell'Urbe, non ostante che qualche privilegio o statuto dell'Urbe, qualsiasi processo o sentenza in qualunque periodo scritti e pubblicati o da scriversi o da scriversi in futuro affermino il contrario. Ai quali atti per con il presente statuto vogliamo derogare o cancellare per un'interpretazione sicura. Inoltre, in favore delle cose cancellate, illegittime, annullate e buttate vogliamo che siano tenute e comandiamo che siano di nessun apparenza e di nessun valore, verità, forza o importanza.

#### **CXXXV**

##### **Degli inimicati e dei diffidati da doversi detenere in Campidoglio dagli ufficiali**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che nessuno ufficiale della Curia del Campidoglio osi o pretenda tenere in Campidoglio alcun diffidato, condannato o inimicato, sotto pena di C libbre di provisini da doversi pagare al comune dell'Urbe nel periodo del suo mandato. La qual pena il Senatore, che sia stato (in carica) per quel periodo, sia tenuto a sottrarre e a far sottrarre dal (denaro del) contravventore ed essere consegnata nella Camera dell'Urbe.

#### **CXXXVI**

##### **Che il Senatore non possa nominare i grascieri o gli altri infrascritti**

Ancora, che il Senatore non possa né debba nominare o destinare qualcuno a grasciere o a numeratore di pecore, a castellano, a notario o a custode di soma o a custodi, né a sorveglianti dei ponti o dei porti o delle porte dell'Urbe sotto pena di C fiorini d'oro da doversi togliere e trattenere nel periodo del suo mandato dal camerario della camera dell'Urbe e che devono esser applicati alla stessa camera.

#### **CXXXVII**

##### **Dei sopraddetti incarichi che devono esser assegnati dai signori conservatori**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che tutti i sopraddetti incarichi vengano concessi, vengano destinati e vengano organizzati soltanto dai signori conservatori della camera dell'Urbe, fatto salvo il diritto dei balestrieri e dei pavesatori dell'Urbe.

#### **CXXXVIII**

##### **Dei mercanti che portano la mercanzia al Porto di Ripa di Roma**

Ancora, che qualunque mercante o qualsiasi altra persona trasportasse o asportasse o facesse trasportare o portare al Porto di Ripa di Roma o qualche mercanzia, di qualunque genere sia, sia tenuto a consegnare detta mercanzia e farla iscrivere dal Ripario demandato della camera dell'Urbe per riscuotere detto ripatico a favore della detta camera. Poi, chi abbia contravvenuto, perda la cosa che non abbia consegnato e non abbia fatto iscrivere per il ripatico sopraddetto. Inoltre, la terza parte

di quella sia e debba essere di chi ha scoperto detta cosa e le altre due parti siano della camera dell'Urbe.

### **CXXXIX**

#### **Di coloro che portano un bastone piombato**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno abbia portato un bastone piombato e gli sia stato trovato (addosso), paghi alla camera dell'Urbe per ogni bastone piombato a lui trovato e per ogni volta L libbre di provisini. Poi, se con quello abbia ferito qualcuno, gli venga amputata una mano. Di più, se abbia ammazzato qualcuno, sia punito di omicidio. Se infine con quello abbia lanciato e non abbia colpito, sia punito a duecento libbre di provisini da versare alla camera dell'Urbe.

### **CXL**

#### **Delle conciliazioni e in che modo debbano essere fatte**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che i signori conservatori della camera dell'Urbe che siano stati (in carica) per quel periodo non possano né debbano fare alcuna conciliazione con i magnati o con gli avvocati su alcune diffide, su trasgressioni che riguardano quelli o da farsi in futuro tramite quelli, eccetto che sul mandato adempiuto e sulla disobbedienza in riferimento a un danno arrecato. In vero, riguardo alle trasgressioni, alle malefatte, alle diffide, alle condanne e ai delitti consumati o commessi da quelli e che possono esser commessi fino al giorno della pubblicazione del presente statuto, abbiano quella potestà di accordarsi con quelli, la quale l'hanno ottenuta fin da qui ad un anno futuro prossimo. Per il resto, poi, dopo non abbiano nessuna facoltà o potestà di accordarsi, non ostante qualunque altro statuto o privilegio dell'Urbe che affermino al contrario. Visti, inoltre, gli accordi fatti o da farsi con le comunità, siano possibili su qualsiasi diffida per qualsiasi trasgressione per mezzo dei signori conservatori predetti presenti e futuri. E questo capitolo venga bandito pubblicamente per l'Urbe nei luoghi soliti.

### **CXLI**

#### **Degli ufficiali da estrarsi a sorte tre giorni avanti durante il consiglio generale.**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che gli ufficiali da estrarsi dalle bussole poste allo scopo, affinché non manchino gli incarichi, ai quali siano stati destinati, vengano estratti e debbano essere estratti nel consiglio generale dell'Urbe dalle dette bussole tre giorni prima, che inizino i loro incarichi sopraddetti.

### **CXLII**

#### **Dei forestieri da doversi considerare come Cittadini Romani**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che nessun forestiero, che ha il privilegio di cittadinanza, sia ritenuto, o sia considerato come cittadino, o possa godere del privilegio dei Cittadini Romani, se non abbia una casa e una vigna, vale a dire, una casa nell'Urbe e una vigna vicino Roma per tre miglia e vi abiti per tre anni con la sua famiglia.

### **CXLIII**

#### **Degli ordinamenti e dei capitoli che riguardano le pecore**

In primo luogo stabiliamo e ordiniamo, che i padroni ed i proprietari delle bestie, delle pecore e delle capre forestieri, vale a dire, delle terre che non pagano il sale e il focatico, ossia l'imposta del sale e del focatico alla camera, i quali conducono, ossia facessero condurre le stesse bestie in Roma, a pascolare ai pascoli e in località e in territori (di Roma), siano tenuti e debbano pagare alla camera dell'Urbe per le pecore, per le capre e per i montoni due fiorini d'oro per ogni centinaio. Vale a dire, la metà nella festività della Natività del Signore nostro Gesù Cristo e l'altra metà nella Pasqua del medesimo Signore nostro. Se, invero, dette bestie, o alcune delle stesse, siano condotte o fossero

condotte ai pascoli e alle località dell'Urbe per governarle e per pascolarle in branco da qualche Cittadino Romano o da qualunque altra persona, gli stessi conduttori per ogni centinaio delle stesse bestie paghino due fiorini d'oro e siano tenuti a pagarli a detta Camera entro i termini sopraddetti. Come più sopra è stato scritto espressamente per ogni bestia grossa, che fosse condotta a pascolare in branco nelle località dell'Urbe i loro proprietari o padroni o conduttori paghino e siano tenuti a pagare a detta camera quattro soldi di provisini per ogni bestia grossa. Inoltre, siano tenuti e debbano segnare in detta camera le stesse bestie, il numero delle stesse e farle contare in quel modo e in quella forma in cui vengono contate le pecore.

### **1 – Del medesimo argomento.**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che tanto i Cittadini Romani e gli abitanti dell'Urbe, quanto anche i forestieri, vale a dire dal contado nel distretto dell'Urbe, coloro, che nel periodo avessero o tenessero nelle località e nel territorio dell'Urbe pecore, capre, montoni, ossia qualcuna delle stesse bestie, sue o di altri o forestiere, a pascolare e a governare, ognuno degli stessi siano tenuti e debbano con il vincolo del giuramento a segnalare le stesse bestie nella camera dell'Urbe al notario maggiore di detta camera. Inoltre, (debbono) farle iscrivere fino alla festa della Natività del Signore Nostro Gesù Cristo le bestie sue separatamente dalle bestie dei forestieri, sotto pena di C libbre di provisini per ogni centinaio e della perdita e della contestazione nel presente capitolo degli statuti. Infine, ogni anno venga bandito pubblicamente con la tromba e ad alta voce per l'Urbe, nei luoghi soliti, almeno per i XV giorni avanti la detta festa della Natività del Signore.

### **2 – Del medesimo argomento**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che tutte le pecore e le bestie ovine dei Cittadini Romani e anche dei forestieri del contado e del territorio e del distretto dell'Urbe, vale a dire, di quelle terre che pagano sale e focatico, ossia l'imposta del sale e del focatico alla camera dell'Urbe, debbano essere mercate con un mercato soltanto, cioè sulle orecchie e sull'unghia e non avere parecchi merchi. Poi, i proprietari ed i padroni delle stesse bestie debbano segnare detto mercato nella camera dell'Urbe, quando segnano dette bestie o le pecore nella stessa camera, perché, altrimenti in detta camera non venga accolta la loro segnatura. Le comunità ed gli abitanti del distretto dell'Urbe e dal distretto dell'Urbe diano e siano tenuti a dare e debbano idonei fideiussori in detta camera a garanzia che le pecore e le bestie, che segnano o segneranno in detta camera, siano loro proprie e non di un altro. Poi, se gli stessi o qualcuno degli stessi abbiano contravvenuto o abbiano segnato bestie altrui per loro, incorrano nella pena di VxC libbre di provisini per ogni contravventore e della perdita delle stesse bestie, da applicarsi alla camera dell'Urbe. Ancora, detta segnatura sia fatta dai padroni e dai proprietari delle stesse bestie e non da altra interposta persona. Inoltre, altrimenti detta segnatura non venga ricevuta, se il proprietario o il padrone non avesse una plausibile scusante a causa della quale non possa venire in Campidoglio. Nel qual caso il notario della camera sia tenuto ad andare presso la casa di lui, rimborsato delle spese della sua trasferta che gli compete.

### **3 – Del medesimo argomento**

Ancora, che tutte le pecore, le capre ed i montoni e le bestie grosse, che vengono riportate o che vengano ricondotte dal distretto dell'Urbe alle località delle montagne, debbano essere numerate da uomini numeratori di quelle bestie, deputati a ciò o da deputarsi dai signori conservatori della camera dell'Urbe, i quali numeratori siano stati (in carica) per quel periodo al ponte Mammolo e al ponte Nomentano e al ponte Salario o a qualsiasi dei detti ponti e non in altro luogo. Poi, dopo che le bestie siano state così numerate, vadano o possano esser condotte per la via ossia per la strada Tiburtina o per il villaggio di Sant'Antimo e non per un'altra via o per altre località verso la montagna. Ma, se per altra via andassero o transitassero o siano state trovate ad andare o a transitare, con la ricevuta o senza la ricevuta della dogana dell'Urbe, le stesse bestie vengano pignorate e pignorate siano. Poi, siano

accreditate alla stessa camera tanto le bestie grosse che quelle minute. Meglio la medesima cosa si intenda, se sia giunta per notizia della Curia del Campidoglio o degli ufficiali della camera dell'Urbe. Coloro, che le abbiano contate o le abbiano trascritte in transito presso i detti ponti, o attraverso qualcuno degli stessi, siano tenuti e debbano segnare le stesse bestie in detta camera dell'Urbe, sotto pena pari al valore delle stesse bestie, riferito al valore loro proprio, da applicarsi alla camera dell'Urbe.

#### **4 – Del medesimo argomento**

Ancora, che tutte le sopraddette bestie, grosse e minute, che fossero trovate eccedenti presso il passo dei detti ponti, oltre il numero di quelle che siano state segnate in detta camera, vengano sequestrate e siano e debbano appartenere a detta camera. Poi, siano passate in proprietà alla stessa camera. Possano, tuttavia, i proprietari o i padroni delle bestie stesse riscattare le stesse bestie dalla detta camera (pagando) per ogni centinaio di bestie, di pecore XXV fiorini d'oro. Poi, se dette bestie siano state condotte ai pascoli e ai campi d'erba e (pagando) per ogni bestia grossa, vale a dire, per un bove cinque fiorini e per una vacca quattro e le abbiano fatte condurre a pascolare, ossia a detti pascoli e prati d'erba da qualche Cittadino Romano o forestiero del distretto dell'Urbe, diciamo ed ordiniamo che il signor Senatore sia tenuto e debba, a richiesta dei proprietari o padroni delle stesse bestie, costringere quello o quelli che avessero condotto dette bestie o le avessero fatte condurre, a dover pagare detti denari in detta camera per soddisfare sommariamente ogni eventuale danneggiato e in silenzio senza chiasso e senza lo spettro dell'azione giudiziaria.

#### **5 – Del medesimo argomento**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che in riferimento della conduzione delle pecore e delle altre bestie, che vanno in montagna e in località montane, siano e vengano destinati ogni anno XII buoni Cittadini Romani da parte della detta professione, sei dei quali siano numeratori di dette pecore e bestie e tre valutatori della migliore qualità e condizione (delle bestie) che siano superiori o responsabili; poi ci siano due conteggiatori e uno responsabile in ogni ponte. Il quale responsabile sia tenuto e debba curare di riferire il numero delle stesse bestie, di fare la relazione nella camera dell'Urbe. Inoltre, i detti conteggiatori delle bestie in nessun modo possano, né sia loro lecito agire senza la presenza del loro responsabile. Ancora, i conteggiatori siano tenuti e debbano trattenere ogni castrato ed ogni animale maschio piccolo di due denti, se non fosse conteggiato nel numero dei montoni o montone, le quali bestie, trattenute per mani loro, debbano segnalarle nella camera dell'Urbe. Delle quali bestie così trattenute la metà sia della camera dell'Urbe e l'altra metà sia degli stessi (numeratori). Gli altri tre cittadini, fino al numero dei detti XII uomini, stiano e debbano abitare per detto periodo fuori dell'Urbe, vale a dire, uno nella campagna, un altro in Tivoli e un altro a Villa San Antimo e nelle località circostanti, come sia parso loro opportuno. Inoltre, facciano custodire ogni passo, attraverso i quali dette bestie possano andare e tornare. Poi, di tutte dette bestie, che abbiano trovato andare per una strada diversa, che per le strade contenute nello statuto, la metà sia della camera dell'Urbe e l'altra metà sia degli stessi (numeratori). I nomi dei quali dodici Cittadini vengano imbussolati insieme con quelli degli altri ufficiali, nel momento dell'imbussolamento, da farsi nel modo tenuto fino ad oggi, così che venga completato il presente imbussolamento, che vengano scelti XXVI buoni uomini; vale a dire, due per ogni rione dell'Urbe, i quali, sotto il vincolo del giuramento, scelgano ed assegnino nove buoni viri per responsabili: XVIII come conteggiatori, e nove come coloro che rimangono fuori dell'Urbe; poi debbano esser nominati nel consiglio ordinario, e esser approvati mediante bussole e palle, tre responsabili, sei conteggiatori e tre per stare fuori dell'Urbe nei luoghi sopraddetti. Infine, con simile modalità venga agito ogni volta, in cui sarà fatto l'imbussolamento degli ufficiali predetti. I quali conteggiatori e responsabili ottengano per il conteggio di dette bestie tra tutte XX soldi di provisini per ognuna persona di loro per ogni migliaio di pecore e sei denari per ogni

bestia grossa, da pagarsi a loro dai proprietari, ossia dai padroni delle dette bestie. Per la custodia dei passi e degli avvisi, invece, vengano pagati loro dalla detta camera dell'Urbe.

#### **CXLIV**

##### **Quanto sia pagato ai detti conteggiatori addetti alle pecore per ogni migliaio o centinaio**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che tanto i Cittadini Romani che forestieri siano tenuti e debbano pagare ai detti responsabili commissari e conteggiatori di dette pecore, su tutte le bestie ovine con i loro agnelli, tosate o da tosare, o che possano essere tosate, che siano conteggiate, o che potrebbero essere conteggiate, presso i predetti ponti, XX soldi di provisini per ogni migliaio e sei denari per ogni bestia grossa, che ci siano insieme, per il salario dei medesimi.

##### **1 – Del medesimo argomento**

Ancora, che nessuna bestia grossa o minuta debba transitare sui detti ponti o su qualcuno degli stessi ponti o luoghi, né nessuno debba inviarle o condurle per detti ponti e luoghi senza la ricevuta del camerario della camera dell'Urbe, sotto pena della perdita delle stesse bestie e per la pena più sopra dichiarata.

##### **2 – Del medesimo argomento**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che dei XX soldi di provisini, che saranno pagati e debbono essere pagati per ogni migliaio di pecore, e dei sei denari, che saranno pagati e debbono essere pagati per ogni bestia grossa, come sopra è stato detto, in riferimento al conteggio delle bestie, siano fatte tre parti uguali, delle quali, una sia e debba essere soltanto per i responsabili, un'altra per quelli che staranno o siano stati a custodia dei passi, vale a dire, nella campagna di Tivoli e in Villa San Antimo. Poi, l'altra terza parte sia e debba dividersi in comune a tutti i sei conteggiatori di pecore, mezza parte per ciascuno. I quali tutti e singoli i conteggiatori, responsabili e custodi dei passi, stiano e debbano stare a disposizione per rendere pieno conto delle loro azioni in detto incarico. Inoltre, se fossero stati scoperti che avessero riscosso alcunché di simonia, o avessero commesso una frode o una malizia, dalle quali la camera dell'Urbe fosse danneggiata o fosse stato evidente qualche danno o inganno nei predetti o in qualcuno dei predetti o in occasione dei loro (interventi), incorrano nella pena quadrupla rispetto alla simonia ricevuta per ciascuno di coloro, che abbia commesso il delitto, da pagarsi alla camera dell'Urbe e emendino il danno e lo risarciscano alla camera dell'Urbe sopraddetta.

##### **3 – Del medesimo argomento**

Ancora, stabiliamo ed ordiniamo che i conservatori della camera dell'Urbe, che siano stati in carica nel periodo, siano tenuti e debbano far controllare al confine dei passaggi delle pecore e (verso) le località montane; signor Senatore debba dar forma a una diligente inchiesta, in funzione della quale il signor Senatore faccia ascoltare come testimoni i Cittadini Romani e di Tivoli, di Carsoli, dell'Abbazia di Farfa, e quelli della detta Abbazia, di Preneste per trovare se alcune pecore non mercate dirette verso la montagna siano transitate per altre località, strade o itinerari, come per luoghi stabiliti e dichiarati, come sopra è compreso. Ancora, il signor Senatore punisca i trovati colpevoli con le pene dichiarate più sopra. Infine, se il Senatore o i conservatori siano stati negligenti a far rispettare le predette ordinanze, in nome della pena e come la pena siano tenuti a pagare C libbre di provisini alla detta camera; e vogliamo che essi incorrano in detta pena subito.

#### **CXLV**

##### **Che nessuna persona segnali il merco di un altro per suo**

Ancora, che nessuna persona segnali il merco di un altro per suo, sotto pena di VxC libbre di provisini. Inoltre, oltre la detta pena sia punito alla pena di falso.

### **1 – Del medesimo argomento**

Ancora, che nessuna persona segni o faccia segnare con il merco suo le pecore dei forestieri, che abbia condotto o avesse condotto a pascolare ai pascoli e ai campi d'erba del distretto dell'Urbe o .... (*manca*) per la detta pena.

### **2 – Del medesimo argomento**

Ancora, per tutte le pecore lanute, che vengono riportate indietro, e in futuro le lanute che vanno verso la montagna e verso le località montane, i proprietari o padroni o conduttori paghino e siano tenuti a pagare nella camera dell'Urbe due denari di provisini per ogni pecora non tosata e tre denari di provisini per ogni pecora pregna. Inoltre, i detti denari vadano alla detta camera, i detti signori ufficiali siano tenuti ad esigere e riscuotere per la detta camera.

### **3 – Del medesimo argomento**

Ancora, per ogni migliaio di pecore che salgono in montagna i proprietari ed i padroni loro siano tenuti a pagare X soldi di provisini alla camera sopraddetta per soddisfare la ricevuta di quelle, come fino a questo momento è consueto.

### **4 – Del medesimo argomento**

Ancora, che i mercatori di pecore debbano conteggiare le pecore dei Romani abitanti nel comune o nel distretto dell'Urbe, che per dette pecore non paghino alcunché nella camera dell'Urbe diversamente dalle pecore dei forestieri, sotto pena di C libbre di provisini per ogni conteggiatore, il quale conteggiatore le abbia conteggiate insieme con le pecore dei detti non paganti e che non siano tenuti a pagare in detta camera.

### **5- Del medesimo argomento**

Ancora, stabiliamo ed ordiniamo che dalle calende del mese di aprile in avanti, fino a che le pecore siano ricondotte in montagna e alle località montane, nessuna persona osi o permetta muovere o far rimuovere o condurre o far condurre le pecore o i castrati o le bestie ovine, da luogo a luogo in direzione delle località montane, senza la ricevuta della camera dell'Urbe. Poi, chi abbia contravvenuto perda dette bestie e vengano passate in proprietà alla camera dell'Urbe e vengano confiscate dal giudice della camera, tre parti delle quali siano della camera dell'Urbe e la quarta parte sia di chi le abbia trasportate.

### **6 – Del medesimo argomento**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che, prima che le pecore comincino a transitare attraverso i ponti, i responsabili dei conteggiatori di quelle, i quali siano (in carica) per tal periodo, si provvedano prima in quei luoghi e località, dove a loro parrà, di conteggiare tutte le pecore, che si troveranno tra i due fiumi dirette verso il Tevere, con quel metodo che a loro parrà migliore.

### **7 – Del medesimo argomento**

Ancora, che nessuno osi o presuma transitare, condurre o far condurre alcun castrato o alcun maschio ovino da due denti o da due in su insieme con le pecore o senza pecore, attraverso i ponti sopraddetti nel periodo del conteggio delle pecore. Poi, chi abbia contravvenuto, perda dette bestie e vengano annesse alla camera dell'Urbe. Inoltre, vengano confiscate per tre parti a favore della detta camera, per la quarta parte a favore dei responsabili e dei conteggiatori sopraddetti. Sia lecito a chiunque, tuttavia, condurre e transitare attraverso detti ponti cinque montoni per ogni centinaio di pecore senza alcuna penalità.

## **8 – Del medesimo argomento**

Ancora, dalle calende di aprile in avanti, fino alla fine del mese di maggio, stiano e debbano stare di giorno e di notte a custodia di detti ponti due buoni e regolari servitori di Vitorchiano per ogni ponte. I quali servitori tutti diano una fideiussione circa il detto loro incarico di detta custodia, di esercitarlo fedelmente e regolarmente, come sia stato imposto loro. Infine, coloro che custodiscono i ponti ricevano il salario dalla camera ricordata.

### **CXLVI**

#### **Sulla porzione di pesci da darsi alla Camera dell'Urbe e da consegnarsi ai conservatori di detta Camera**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che di tutti i pesci, lunghi oltre la misura consueta, le teste, ossia la parte dovuta e consueta, venga data alla camera dell'Urbe e venga consegnata dai pescivendoli dei banchi di Sant'Angelo, presenti nel mercato del pesce, ai signori conservatori della camera dell'Urbe, che siano stati in carica per quel periodo, e a loro appartengano e appartengono. Inoltre da quelli siano consegnati loro dentro il palazzo del Campidoglio nella casa di loro residenza, vale a dire, da quei pescivendoli che possedessero detti pesci, sotto pena di XXV libbre di provisini per ogni volta e per ognuno, da applicarsi alla camera dell'Urbe. Poi, il Senatore, che sia stato in carica nel periodo, non pretenda nessuna parte dei detti pesci, né riceva da sé direttamente o da un altro in suo nome e a suo favore. Inoltre, se abbia contravvenuto, incorra nella pena di C libbre di provisini da trattenersi dal suo salario nel periodo del mandato da parte del camerario di detta camera, che sia stato in carica nel periodo, da applicarsi alla camera predetta. Infine, che i detti signori conservatori, o coloro ai quali i detti signori conservatori l'abbiano consegnata e l'abbiano data, debbano conservare la misura dei detti pesci.

### **CXLVII**

#### **Che gli ufficiali a vita non abbiano alcun altro incarico nell'Urbe**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che nessun ufficiale a vita dell'Urbe possa avere o essere destinato ad alcun altro incarico degli incarichi a sorteggio o in quelli che sono da sorteggiarsi con stipendio in detta Urbe o fuori. Ma, se gli fosse dato o gli fosse concesso, non valga per diritto stesso e gli atti compiuti da lui non si conservino, nonostante che qualche norma o privilegio dica il contrario.

### **CXLVIII**

#### **Che il camerario della Camera dell'Urbe paghi i soldi a seguito delle deliberazioni dei conservatori**

Ancora, che tutto la moneta della Camera dell'Urbe da spendersi e da pagarsi, sia pagato e sia speso dal camerario di detta camera, che sia stato in carica nel periodo in esecuzione delle deliberazioni di tutti e tre i conservatori della Camera. I quali tre conservatori nominativamente saranno scritti nella delibera di pagamento e non si agisca in altro modo.

### **CXLIX**

#### **Della celebrazione della messa dello Spirito Santo nel XX° giorno del mese di maggio**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che ogni anno nel giorno XX° del mese di maggio per la memoria e per commemorazione del presente pacifico stato popolare venga celebrato solennemente la messa dello Spirito Santo nella chiesa di Santa Maria dell'Ara Coeli, che i signori conservatori, che siano stati in carica in quel periodo, per detta messa, che deve esser celebrata solennemente, possano spendere soldi fino a XXXV libbre di cera e più, se a loro sembrerà necessario. Nel qual giorno non venga resa giustizia, ma si consideri per solenne e festivo. Inoltre su quello che abbiano speso per la messa, che abbiano fatto celebrare avanti la pubblicazione dei presenti statuti, abbia valore anche per i presenti signori conservatori, sulle XXXV libbre di cera, per le quali non possano esser sindacati.



## CL

### **Degli ufficiali che debbano finire il loro mandato quando e come quello dei signori conservatori**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che tutti gli ufficiali del Popolo Romano e della camera dell'Urbe, vale a dire, i conservatori, il camerario, il notario maggiore della camera predetta, i doganieri e gli scrivani di detta camera e i marescalchi cittadini del Popolo Romano e i loro notari e i notarii dei signori conservatori finiscano e debbano finire il loro e di chiunque di loro l'incarico di protonotario e di notario degli atti pendenti. Poi, tutti gli altri ufficiali del detto Popolo Romano, che devono esser estratti a sorte, da ora in avanti terminino l'incarico, a cui siano stati deputati, nel giorno in cui i signori conservatori della camera dell'Urbe finiscono l'incarico di loro medesimi. Poi, se vi siano rimasti oltre, non ostante che non abbiano incominciato l'incarico nel medesimo giorno in cui incominciò l'incarico dei signori conservatori, niente debbano ricevere o riscuotere da detta camera come salario o per le spese. Inoltre, gli atti prodotti da loro e da qualcuno di loro non siano validi per il diritto stesso, ma (siano validi) soltanto per il periodo del servizio fino al giorno del finito incarico dei signori conservatori. A quel medesimo come rata del salario non venga pagato niente, oltre quello che venga pagato a quegli altri dalle quietanze dei signori conservatori.

#### **1 – Del medesimo argomento**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che in seguito nessuna persona faccia incetta o faccia incettare qualche vettovaglia, ossia cose di grascia, che venga trasportata all'Urbe, o alle porte dell'Urbe, o dentro l'Urbe con qualche astuto espediente, o in qualunque altro luogo dell'Urbe. Poi, chi abbia contravvenuto, paghi a titolo di pena cinquanta libbre di provisini per ogni contravventore e per ogni volta.

#### **2 – Del medesimo argomento**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che a qualsiasi Cittadino Romano e abitante nell'Urbe sia lecito accettare ogni genere di grascia e animale e (sia lecito) far uscire dall'Urbe, o dal suo distretto, qualunque cosa proibita, che abbia trovato, condurla e portarla, o farla uscire fuori dall'Urbe, o dal suo distretto o dal luogo più vicino all'Urbe al luogo più lontano dall'Urbe, senza permesso della dogana della camera, contro la procedura degli statuti o degli ordinamenti, delle consuetudini e della delibera del consiglio generale dell'Urbe e segnalarla e farla trascrivere nella camera dell'Urbe. Delle quali cose e degli animali la quarta parte vada a chi le accompagna e tre parti siano della camera dell'Urbe. Altrimenti, detti animali e qualunque cosa così trovati senza ricevuta della dogana della camera predetta, vengano perduti e siano considerate perse. Poi, vengano confiscate dal giudice della camera dell'Urbe alla stessa camera; le quali cose per tre parti vadano alla camera dell'Urbe e la quarta a colui che le ha portate. Infine, facciano detta consegna di detti animali e cose dentro la detta camera entro il termine di tre giorni, dopo che l'abbiano trovate, sotto pena di X libbre di provisini e siano obbligati a fare detta consegna.

#### **3 – Del medesimo argomento**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che per il resto nelle cause civili e criminali o in qualsiasi altra causa, in cui è lecito appellarsi, secondo la procedura degli statuti dell'Urbe, non ci si possa appellare, se non una volta soltanto. Ma, nell'Urbe vi sia soltanto un giudice degli appelli, a cui, del resto, si appelli chi debba conoscere e decidere e terminare tutte e singole le cause di appello di nullità, tanto aggiunte, quanto aggiunte appellate presso il primo giudice degli appelli o di nullità intentata davanti a quello, quanto nei pendenti appelli aggiunti presso il giudice maggiore degli appelli da inserirsi presso lo stesso, secondo la procedura degli statuti dell'Urbe, entro il periodo prefissato dallo statuto. Poi, in nessun modo ci si possa appellare alle sue sentenze, né lamentare in qualunque modo, né pretendere

la reintegrazione, nemmeno si possa restaurare la sentenza per via di nullità, se non nel caso in cui è permesso di ritornare e lamentarsi sulla nullità delle sentenze del giudice degli appelli dalla procedura degli statuti. Il quale giudice degli appelli debba presiedere l'assise per dover restituire il diritto al posto dei sindaci dell'Urbe.

#### **4 – Del medesimo argomento**

Ancora, stabiliamo e ordiniamo che, se attraverso i signori conservatori, che ora sono in carica e nel tempo lo saranno, nel consiglio di quei consiglieri dell'Urbe vi sia stata qualche deliberazione di qualunque argomento che attraverso un altro consiglio da convocarsi dal signor Senatore, che ora è in carica e lo sarà nel tempo, o da un altro rettore deputato al governo dell'Urbe, non si possa deliberare altro in contrario alla detta prima deliberazione. Poi, se accada o fosse deliberato, quella stessa delibera sia nulla e il Senatore, e chiunque altro contravventore, sia punito a VxC libbre di provisini.

#### **5 – Del medesimo argomento**

Ancora, che da tutti i sopraddetti statuti sia rimosso il motivo, affinché non passi impunita l'arroganza dei trasgressori di questo capitolo degli statuti, decretiamo che i sopraddetti statuti vengano osservati da tutti con fermezza, dopo aver cancellato, svuotato tutti gli altri statuti che fossero contrari o opposti ai predetti. Insomma, vogliamo che siano usati questi soli nei giudizi e fuori dei giudizi per tutti i soggetti alla giurisdizione dell'Urbe e per qualunque altro in lite nella curia del Campidoglio. Né dai conservatori e da qualunque altro giudice, che presieda l'assise, vogliamo ascoltarne qualcuno che va contro gli stessi per dritto o per traverso, in qualunque modo; (né vogliamo ascoltare qualcuno) aggiungere che detti statuti non siano validi o insistere con caparbieta sul loro valore e sul loro vigore. Vogliamo che, sotto qualsiasi argomentazione, coloro che disputano, che contravvengono, che ascoltano e che chiosano, incorrano all'istante nella pena dell'infamia e della privazione dell'onore e di qualsiasi dignità e di VxC libbre di provisini. Le quali pene il Senatore le faccia applicare di fatto nel suo interesse, altrimenti paghi nella stessa misura dal suo salario alla camera dell'Urbe; dalla cui pena in nessun modo sia possibile di esser liberati, né di esser assolti in alcun consiglio generale o speciale. Neanche nel pubblico parlamento (sia valido esser assolti), se prima non ci si pronuncii su quell'argomento, come della predetta trasgressione e se in primo luogo non fosse fatta menzione e speciale sospensione riguardo alla sospensione dello statuto letto nel detto parlamento. E inoltre dichiariamo a garanzia di quelli, che replicheranno, là dove in nessun modo era da dubitarsi, che, se nei consigli e nei parlamenti e in quelli che obiettano giusto per l'occasione, in quelli che discutono a favore della pace e del mantenimento del presente stato pacifico o altrimenti - sia mai accaduto che venga fatta una proposta a favore dell'onore e della salute della repubblica - sono contrari o sfavorevoli riguardo a qualcuno degli statuti contenuti in questo volume, che i proponenti, i correggenti, gli scriventi e i riformatori non incorrano nelle soprascritte pene in alcun modo. Né nel dubbio si può richiamare l'attenzione, che uno statuto - uno solo o più - nel consiglio generale non si possano sospendere e che nel detto consiglio non si possano svuotare tutti quegli statuti di ciò da cui hanno acquistato vigore e forza.

**Fine**